

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° ottobre 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2005, n. 6.

Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2005. . . . . Pag. 3

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
25 luglio 2005, n. 15-45/Leg.

Approvazione del regolamento concernente «Disciplina degli istituti di formazione professionale provinciali (art. 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21)». . . . . Pag. 3

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 marzo 2005, n. 061/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione di cofinanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica nel settore della produzione di energia con biomasse. Approvazione. . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 marzo 2005, n. 063/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico. Approvazione. . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
9 marzo 2005, n. 068/Pres.

Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro. Approvazione. . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
9 marzo 2005, n. 069/Pres.

Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi diretti a favorire la neo-imprenditoria. Approvazione. . . . . Pag. 16

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recupero della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»). . . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 35.

Costituzione del consorzio «Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMA». . . . . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 36.

Bilancio di previsione per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007. Prima variazione. . . . . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 37.

**Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana** ..... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 38.

**Modifiche alla legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie)** .. Pag. 25

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2005, n. 6.

**Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche ed alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche** ..... Pag. 25

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 7.

**Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, concernente il trasporto pubblico non di linea, come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1995, n. 32 e dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. Disposizione transitoria.**  
Pag. 27

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2005, n. 25.

**Norme per il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative a carattere stagionale o temporaneo** ..... Pag. 30

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2005, n. 26.

**Disposizioni per il funzionamento e la continuità amministrativa delle comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 11** ..... Pag. 30

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE**

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2005, n. 6.

**Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2005.***(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 19 luglio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finanziamenti di interventi di carattere assistenziale*

1. Per le finalità di cui all'art. 66 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3 è assegnata una ulteriore somma di euro 20 milioni.

Art. 2.

*Partecipazioni regionali*

1. La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni della società «Trento Fiere S.p.a.», con sede in Trento, fino alla concorrenza di euro 568 mila 320.

Art. 3.

*Variazioni nell'entrata*

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2005, approvato con l'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 6, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 4.

*Variazioni nella spesa*

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2005, approvato con l'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 6, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

2. Al maggior onere di € 30.027.645,00 previsto nello stato di previsione della spesa rispetto all'entrata, si fa fronte mediante utilizzo dell'avanzo dell'esercizio finanziario precedente.

Art. 5.

*Disposizioni diverse*

1. All'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio 2004 riportati negli stati di previsione dell'entrata, rispettivamente della spesa per l'esercizio finanziario 2005, a termini dell'art. 10, comma 3, lettera a) della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, sono apportate le variazioni, in aumento e in diminuzione, pari agli scostamenti dall'ammontare definitivo dei residui stessi.

2. L'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 21 dicembre 2004, n. 6 è sostituito dall'allegato elenco n. 1.

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 12 luglio 2005

DURNWALDER

05R0559

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE****(Provincia di Trento)**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
25 luglio 2005, n. 15-45/Leg.**Approvazione del regolamento concernente «Disciplina degli istituti di formazione professionale provinciali (art. 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21)».***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 23 agosto 2005)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1541 di data 22 luglio 2005 avente ad oggetto:

approvazione dello schema di regolamento concernente «Disciplina degli istituti di formazione professionale provinciali (art. 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21)»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*O g g e t t o*

1. Questo regolamento disciplina l'attivazione, l'organizzazione, il funzionamento e le attività degli istituti di formazione professionale facenti parte del sistema scolastico e formativo provinciale integrato, nonché le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, di verifica e controllo sull'attività degli istituti da parte della provincia autonoma di Trento, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1-*quinquies*, della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale).

2. Questo regolamento disciplina inoltre i tempi e le modalità della soppressione dell'ufficio provinciale denominato «Centri di formazione professionale a gestione diretta».

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

*Criteri generali per l'attività*

1. Gli istituti provvedono all'espletamento dell'attività di competenza secondo i principi di leale collaborazione, di efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati, assicurando la libertà di insegnamento e il diritto all'apprendimento, sia nell'ambito di ciascun istituto che con gli altri soggetti del sistema scolastico e formativo provinciale integrato e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla giunta provinciale previsti dall'art. 15. Per l'attuazione degli strumenti di programmazione provinciale gli istituti coordinano la propria attività anche attraverso lo sviluppo di attività di rete.

2. Gli istituti assicurano il raccordo con le istituzioni locali, con i soggetti espressione del territorio, del mondo del lavoro, della partecipazione culturale e sociale, anche nell'ottica di favorire la promozione dell'innovazione della formazione professionale.

3. L'assessore provinciale competente in materia di formazione promuove forme di coordinamento e di raccordo tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2, al fine di favorire la cooperazione tra gli istituti e la provincia, assicurare il confronto sulle scelte strategiche e sulle azioni formative e provvedere all'esame di proposte innovative, nell'ottica di concorrere al miglioramento della qualità del servizio, anche organizzando periodicamente incontri con i presidenti dei consigli di istituto e i dirigenti degli istituti di formazione professionale.

#### Art. 3.

##### *Attività e servizi di formazione professionale*

1. Gli istituti di formazione professionale, di seguito denominati «istituti», esercitano le specifiche attività ad essi attribuite dalla legge provinciale n. 21 del 1987 e da questo regolamento.

2. Gli istituti sono dotati di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile; al tal fine si applicano, oltre a quanto previsto dall'art. 10 della legge provinciale n. 21 del 1987 e da questo regolamento, le disposizioni, in quanto compatibili, del capo I della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, organi collegiali e diritto allo studio) e i relativi regolamenti attuativi.

3. Gli istituti provvedono all'erogazione del servizio di formazione professionale realizzando i percorsi individuati dal programma annuale delle attività formative previsto dall'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. (Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4), nel rispetto degli obiettivi e standard formativi definiti dalla giunta provinciale e nei limiti di flessibilità riconosciuti alle istituzioni scolastiche autonome.

4. Gli istituti provvedono all'erogazione dei servizi e allo svolgimento delle attività di seguito indicati:

a) formazione professionale rientrante nel secondo ciclo di istruzione e formazione, compresa l'attivazione degli interventi da realizzarsi in forma integrata con le istituzioni scolastiche;

b) alta formazione professionale;

c) azioni formative previste nel programma annuale delle attività formative per l'apprendistato, per il conseguimento delle abilitazioni professionali o delle patenti di mestiere, per maestro artigiano nelle forme previste dall'art. 13 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento);

d) formazione continua e permanente;

e) interventi di formazione lavoro a favore delle persone svantaggiate o diversamente abili;

f) orientamento professionale, anche al fine di indirizzare lo studente, secondo le capacità personali, verso nuove opportunità di lavoro nelle sue varie forme;

g) ogni altra attività individuata dal programma annuale delle attività formative.

5. Nello svolgimento delle attività formative gli istituti oltre ad attenersi alle disposizioni relative all'autonomia didattica e organizzativa previste dagli articoli 4 e 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg. (Regolamento concernente «Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche») assicurano anche:

a) interventi che valorizzano l'alternanza scuola-lavoro, gli stages, il tirocinio e l'orientamento professionale in sinergia con il contesto sociale e culturale e con il mondo del lavoro, anche a supporto delle attività formative promosse dalle imprese;

b) i servizi di mensa e di convivio gestiti direttamente o tramite convenzione secondo le modalità e le condizioni previste dalla giunta provinciale;

c) i sussidi e gli strumenti necessari per l'attività formativa, secondo le modalità e le condizioni previste dalla giunta provinciale.

#### Art. 4.

##### *Regolamento interno*

1. Ogni istituto approva il regolamento interno che disciplina gli aspetti operativi necessari per l'applicazione del progetto di istituto, e in particolare definisce le modalità per:

a) l'organizzazione dell'istituto nel rispetto del principio di ripartizione tra funzioni di indirizzo e di programmazione e funzioni di gestione e attuazione delle attività;

b) la specificazione dei contenuti e delle modalità di approvazione della carta dei servizi;

c) le forme di partecipazione delle componenti dell'istituto, le modalità di svolgimento delle elezioni e le procedure di designazione dei componenti del consiglio di istituto in conformità alle direttive della giunta provinciale, nonché le norme per il funzionamento del consiglio di istituto, del collegio dei docenti e delle altre componenti interne;

d) l'esercizio della vigilanza sugli studenti;

e) l'uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca;

f) la conservazione delle strutture e delle dotazioni;

g) la pubblicizzazione degli atti.

#### Art. 5.

##### *Progetto di istituto e carta dei servizi*

1. Ogni istituto adotta il progetto di istituto con i contenuti e secondo le modalità e le procedure previsti dall'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 13-12/Leg. del 1999.

2. Ogni istituto approva una carta dei servizi che costituisce lo strumento per informare l'utenza sui principi fondamentali, sui contenuti specifici e sull'organizzazione dell'offerta di ciascun istituto; in particolare la carta dei servizi definisce i diritti dell'utente ed esplicita le modalità di erogazione e di accesso ai servizi nonché le procedure di presentazione e di definizione dei reclami da parte degli utenti e dei docenti.

3. Il progetto di istituto è trasmesso al dipartimento provinciale competente in materia di formazione che ne cura la conservazione.

#### Capo II

##### ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

#### Art. 6.

##### *Organizzazione degli istituti di formazione professionale*

1. La giunta provinciale provvede ad articolare ogni istituto di formazione professionale in sezioni, stabilendone il numero in relazione all'ubicazione territoriale o alla specializzazione formativa.

#### Art. 7.

##### *Organi dell'istituto*

1. Sono organi dell'istituto:

a) il consiglio di istituto;

b) il dirigente dell'istituto;

c) il collegio dei docenti.

#### Art. 8.

##### *Consiglio di istituto*

1. Il consiglio di istituto è l'organo di governo dell'istituto e ha compiti di indirizzo e di programmazione delle attività; in particolare il consiglio di istituto:

a) adotta il regolamento interno;

b) approva il progetto di istituto e la carta dei servizi;

c) approva il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni nonché il rendiconto generale;

d) definisce gli indirizzi generali per l'elaborazione del progetto di istituto;

e) definisce gli accordi e le intese con i soggetti esterni per la realizzazione di reti e di progetti formativi coerenti con l'offerta formativa dell'istituto.

2. Il consiglio di istituto è composto da:
- due rappresentanti dei genitori;
  - quattro rappresentanti dei docenti;
  - un rappresentante del personale non docente;
  - due rappresentanti degli allievi;
  - un rappresentante designato dal comune o, congiuntamente, dai comuni ove ha sede l'istituto;
  - un rappresentante designato dalle associazioni degli imprenditori dei settori di categoria interessanti l'offerta formativa e operanti sul territorio di riferimento;
  - un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria interessanti l'offerta formativa e operanti sul territorio di riferimento.

3. Il consiglio di istituto dura in carica quattro anni ed è nominato dal dirigente dell'istituto. Le componenti indicate dal comma 2, lettere a), b), c) ed e) sono elette secondo le modalità previste dal regolamento interno. Gli organismi indicati dal comma 2, lettere e) f) e g), devono far pervenire le designazioni entro il trentesimo giorno dalla richiesta. Qualora le designazioni non pervengano entro tale termine, il dirigente dell'istituto dispone comunque la nomina del consiglio prescindendo dai membri di cui manca la designazione, ferma restando la possibilità di integrare la composizione del consiglio per il residuo periodo di durata in carica quando pervengano le singole designazioni dei membri mancanti.

4. Il consiglio di istituto elegge un presidente scegliendolo tra le componenti di cui al comma 2, lettere a), e), e g); il presidente convoca e presiede il consiglio e predispone l'ordine del giorno, su proposta del dirigente dell'istituto.

5. Il consiglio elegge al suo interno il vicepresidente che svolge i compiti ad esso eventualmente delegati dal presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

6. Il dirigente dell'istituto partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di istituto e assicura le necessarie informazioni al consiglio medesimo.

7. Il segretario amministrativo dell'istituto svolge funzioni di supporto e di verbalizzazione delle sedute del consiglio.

#### Art. 9.

##### *Dirigente dell'istituto*

1. Il dirigente assicura la gestione dell'istituto, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio ed è titolare delle relazioni sindacali per gli aspetti demandati dalla contrattazione collettiva. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituto, provvede alla direzione, al coordinamento e alla valorizzazione delle risorse umane.

2. Il dirigente dell'istituto in particolare:

- cura ed elabora le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio di istituto;
- elabora e propone al consiglio di istituto il bilancio annuale e pluriennale e i relativi allegati;
- provvede alla gestione delle risorse previste in bilancio, assumendo le relative spese;
- per ogni sezione può nominare un collaboratore scegliendolo tra il personale docente, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, con il compito di coadiuvarlo nell'espletamento delle proprie funzioni;
- promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione con i soggetti culturali, professionali, sociali ed economici del territorio;
- stipula le convenzioni, sottoscrive gli accordi e le intese deliberate dal consiglio di istituto;
- adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituto non demandato alla competenza di altri organi.

3. Il dirigente presenta annualmente al consiglio di istituto una relazione sui risultati raggiunti nell'attuazione del progetto di istituto e del programma di gestione, riferendo sulle attività svolte, sul monitoraggio e sugli esiti, proponendo aree di miglioramento e un'analisi dei fabbisogni formativi emergenti.

#### Art. 10.

##### *Collegio dei docenti*

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti dell'istituto ed è presieduto dal dirigente dell'istituto.

2. Il collegio dei docenti:

- svolge compiti di programmazione delle attività didattiche e formative, anche al fine di adeguare, nell'ambito dell'ordinamento della formazione professionale, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze del contesto socio-economico di riferimento e di favorire il coordinamento interdisciplinare; tale funzione è esercitata nel rispetto dell'attività di insegnamento garantita a ciascun docente;
- provvede alla elaborazione della parte didattico-formativa del progetto di istituto, sulla base degli indirizzi generali definiti dal consiglio di istituto;
- può proporre al dirigente dell'istituto l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale;
- presenta, alla fine di ciascun anno formativo, al dirigente le proprie osservazioni sull'andamento dell'attività formativa svolta nell'istituto e le proposte per il suo miglioramento.

3. Il collegio dei docenti può articolarsi in gruppi di lavoro, dipartimenti, aree disciplinari e in altre forme di coordinamento con compiti di programmazione e di valutazione interna dell'azione formativa.

#### Art. 11.

##### *Valutazione delle attività educative e formative*

1. Gli istituti provvedono periodicamente alla valutazione delle attività educative e formative. A tal fine il dirigente dell'istituto nomina un nucleo di controllo interno di autovalutazione che vi provvede anche avvalendosi degli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo.

2. Il regolamento interno definisce la composizione del nucleo di controllo interno in un numero compreso tra un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti da individuare in maniera prevalente tra il personale docente.

#### Capo III

##### RISORSE FINANZIARIE, PATRIMONIO E PERSONALE

#### Art. 12.

##### *Disposizioni in materia di contabilità, finanza e contratti*

1. In attuazione dell'autonomia finanziaria prevista dall'art. 10 della legge provinciale n. 21 del 1987 le entrate degli istituti sono costituite da:

- le assegnazioni della provincia per il finanziamento delle spese di funzionamento e di gestione relative alle attività e ai servizi formativi individuati dal programma annuale delle attività formative, ivi comprese quelle per la gestione dei convitti e della mensa, dei libri di testo e delle dotazioni librerie, nonché le assegnazioni per spese di investimento;
- le assegnazioni di fondi per particolari attività provenienti da stanziamenti dello Stato, della provincia, o per la realizzazione di progetti finanziati dall'Unione europea;
- il contributo di altri enti pubblici;
- il contributo di istituzioni, imprese o privati;
- i proventi derivanti da convenzioni e contratti;
- qualsiasi altra oblazione, provento o erogazione liberale.

2. Per la gestione delle spese e delle entrate, nonché per l'attività contrattuale trovano applicazione le disposizioni sulla programmazione finanziaria e sulla contabilità previste dal regolamento del presidente della giunta provinciale 19 luglio 2000, n. 18-36/Leg. (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in provincia di Trento) nonché dagli articoli 3 e 4 della legge provinciale n. 29 del 1990, e, per quanto non disposto da questo regolamento, le leggi provinciali 14 settembre 1979, n. 7 e 19 luglio 1990, n. 23, intendendosi sostituiti gli organi provinciali con gli organi dell'istituto.

3. Ogni istituto al fine della gestione dei propri servizi amministrativi e contabili adotta gli strumenti informatizzati utilizzati nell'ambito del sistema provinciale.

4. Le assegnazioni finanziarie da parte della provincia sono effettuate sulla base di criteri stabiliti dalla giunta provinciale in armonia con quanto previsto per le istituzioni scolastiche autonome.

#### Art. 13.

##### *B e n i*

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 3-*quater*, della legge provinciale n. 23 del 1990, la giunta provinciale mette a disposizione degli istituti i beni immobili necessari per il funzionamento degli istituti stessi e per il perseguimento dei propri fini.

2. I beni mobili e le attrezzature sono acquisiti direttamente dagli istituti con vincolo di destinazione in funzione delle esigenze del servizio formativo. Agli stessi si applicano le disposizioni del titolo VII del decreto del presidente della giunta provinciale n. 18-36/Leg. del 2000.

3. La giunta provinciale provvede all'individuazione e all'assegnazione dei beni immobili a ciascun istituto, definendo contestualmente i soggetti competenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

4. La giunta provinciale provvede con deliberazione all'individuazione dei beni mobili da trasferire in proprietà, nonché le modalità di consegna a ciascun istituto, come previsto dall'art. 17-*ter*, comma 3 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica).

#### Art. 14.

##### *Fabbisogno e messa a disposizione del personale*

1. La giunta provinciale definisce annualmente le modalità e i criteri per la determinazione del fabbisogno del personale docente da assegnare agli istituti.

2. Il dirigente di ogni istituto presenta annualmente al dirigente della struttura provinciale competente in materia di formazione professionale la richiesta del personale docente necessario per lo svolgimento dell'attività formativa; il dirigente della struttura provinciale competente in materia di formazione professionale definisce il fabbisogno di personale docente, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla giunta provinciale; il dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione del personale della formazione professionale provvede ad assumere e a mettere a disposizione dell'istituto il personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e quello con contratto di lavoro a tempo determinato in relazione alle necessità e alle richieste presentate dal dirigente dell'istituto.

3. La giunta provinciale determina il fabbisogno di personale ausiliario, tecnico e amministrativo necessario per il funzionamento degli istituti provinciali di formazione professionale e mette a disposizione dell'istituto il personale necessario al regolare svolgimento dell'attività formativa e al funzionamento dello stesso.

#### Capo IV

##### MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI POTERI DI INDIRIZZO VERIFICA E CONTROLLO

#### Art. 15.

##### *Poteri di indirizzo, verifica e controllo della provincia*

1. Con il programma annuale delle attività formative previsto dall'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. (Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4), la giunta provinciale definisce gli indirizzi per la realizzazione delle attività di formazione professionale da parte degli istituti; la giunta provinciale può in ogni caso stabilire con appositi provvedimenti ulteriori indirizzi necessari, in particolare, per:

a) la definizione degli strumenti di programmazione da parte degli istituti;

b) la gestione dei servizi di sostegno alle attività di formazione professionale previsti dall'art. 25 della legge provinciale n. 21 del 1987;

c) il perseguimento degli obiettivi e standard formativi, l'attuazione di iniziative di innovazione, la certificazione delle competenze acquisite e il riconoscimento dei crediti formativi;

d) il coordinamento e la razionalizzazione dell'attività degli istituti con quella svolta da altri settori provinciali o da altri soggetti.

2. Il nucleo di controllo previsto dall'art. 6 della legge provinciale n. 29 del 1990 provvede al riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale degli istituti nonché all'esame dei bilanci e del conto consuntivo.

3. Il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo, nell'ambito delle funzioni ad esso affidate dall'art. 7 della legge provinciale n. 29 del 1990, provvede alla valutazione di sistema dell'attività educativa e formativa degli istituti.

4. Ai fini dell'esercizio dei poteri di verifica e controllo dell'attività degli istituti il servizio provinciale competente in materia di formazione professionale può procedere a ispezioni anche nel corso dell'espletamento delle attività didattico formative volte a:

a) verificare la conformità del progetto di istituto col programma annuale delle attività formative e la regolare e completa attuazione del programma stesso;

b) verificare il regolare svolgimento delle lezioni;

c) verificare il corretto adempimento dei compiti spettanti a ciascun organo degli istituti nel rispetto delle competenze spettanti in base a questo regolamento;

d) prevenire e risolvere eventuali situazioni conflittuali tra gli organi o le componenti degli istituti.

5. La giunta provinciale definisce le modalità e le procedure delle ispezioni prevedendo anche di avvalersi di esperti in materia di formazione.

6. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi degli istituti o di gravi irregolarità nella gestione, la giunta provinciale può disporre la revoca del consiglio di istituto e del dirigente prima della loro scadenza e la nomina di un commissario per l'amministrazione dell'istituto in sostituzione degli organi revocati e fino alla nomina dei nuovi organi.

#### Capo V

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 16.

##### *Disposizioni di prima applicazione*

1. La giunta provinciale provvede all'istituzione degli istituti e stabilisce la data per la loro attivazione. Entro la medesima data conferisce l'incarico di dirigente da proporre a ciascun istituto con decorrenza a far data dall'attivazione.

2. Contestualmente al conferimento dell'incarico di dirigente previsto dal comma 1, la giunta provinciale mette a disposizione degli istituti i beni immobili e mobili nonché il personale necessario per il funzionamento è lo svolgimento dell'attività di ciascun istituto stabilendo le procedure e le modalità di utilizzo.

3. Gli istituti provvedono direttamente, alla gestione del bilancio e dei propri beni immobili e mobili a decorrere dal 1° gennaio 2006. Fino al 31 dicembre 2005 le spese relative agli istituti continuano ad essere sostenute nel bilancio della provincia che provvede anche alla gestione dei beni immobili e mobili. Fino al 31 dicembre 2005 l'assegnazione e la gestione delle risorse umane avviene secondo le modalità in atto nell'anno formativo 2004/2005.

4. La giunta provinciale definisce inoltre le direttive per la prima costituzione del consiglio di istituto.

5. Entro un anno dalla data di nomina del primo consiglio di istituto ciascun istituto adotta il regolamento interno; decorso inutilmente il predetto termine, la giunta provinciale nomina un commissario *ad acta* che provvede all'adozione del regolamento interno.

Art. 17.

*Soppressione dell'ufficio centri a gestione diretta*

1. La giunta provinciale dispone la soppressione dell'ufficio centri a gestione diretta a decorrere dalla data stabilita per l'attivazione degli istituti ai sensi dell'art. 16, comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 25 luglio 2005

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2005  
registro n. 1 foglio n. 5.

05R0602

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 marzo 2005, n. 061/Pres.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di cofinanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica nel settore della produzione di energia con biomasse. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 30 marzo 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante titolo «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che, al comma 10, lettera f), prevede che le maggiori entrate derivanti dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica sono destinate a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomasse;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, che autorizza per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 la spesa di lire 300 miliardi per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione dell'accordo di Kyoto;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 20 luglio 2000, n. 337, «Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 2000;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 21 maggio 2001 «Ripartizione dei finanziamenti ai programmi regionali sulla Carbon Tax», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2001, che, in attuazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, assegna alla Regione Friuli-Venezia Giulia un finanziamento pari a L. 4.828.874.000;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1146 del 21 aprile 2000 «Acquisizione di un primo parco progetti in materia di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra», con la quale è stato approvato il programma per la formazione di un primo elenco di interventi realizzabili sul territorio regionale e sono stati autorizzati i competenti uffici regionali per materia ad acquisire i programmi, azioni e progetti congruenti con gli indirizzi di cui all'allegato 1 dell'allora emanando decreto n. 337/2000;

Viste le deliberazioni della giunta regionale n. 4133 di data 28 dicembre 2000 e n. 2142 di data 27 giugno 2001 con le quali sono stati individuati gli uffici regionali specificatamente competenti per materia e destinatari dei fondi statali trasferiti alla Regione al fine dell'adozione degli atti necessari per la concessione ed erogazione dei cofinanziamenti statali;

Atteso che, relativamente agli interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, viene individuata

la direzione centrale ambiente e lavori pubblici assegnandole per i suddetti interventi una quota pari al 60% delle risorse statali per un importo pari a L. 2.897.324.400 corrispondenti ad € 1.496.343,18;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso», il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Vista la «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (2001/C37/03)»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2477 di data 12 luglio 2002, con la quale è stato approvato, preliminarmente alla notifica alla Commissione europea, il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di cofinanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica nel settore della produzione di energia con biomasse»;

Atteso che tale provvedimento è stato notificato alla Commissione europea in data 6 settembre 2002;

Atteso che la Commissione europea con lettera di data 11 novembre 2002 ha chiesto informazioni integrative, alle quali è stato dato riscontro con nota di data 14 ottobre 2003 e che con successiva nota di data 16 dicembre 2003 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle quali è stato dato riscontro con nota di data 13 maggio 2004;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 2834 del 14 luglio 2004 che ha dichiarato compatibile il suddetto aiuto di Stato;

Considerato che, al fine di riscontrare le osservazioni della Commissione europea, il regolamento è stato modificato ed integrato;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 18 febbraio 2005, n. 302;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione ed erogazione di cofinanziamenti per la riduzione di anidride carbonica nel settore della produzione di energia da biomasse», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 marzo 2005

ILLY

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di cofinanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica nel settore della produzione di energia con biomasse.**

Art. 1.

*O g g e t t o*

1. Il presente regolamento disciplina le priorità di intervento, le procedure e le modalità per la concessione e l'erogazione di cofinanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) nel settore della produzione di energia con biomasse.

Art. 2.

*B e n e f i c i a r i*

1. Possono accedere ai cofinanziamenti:

- province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali;
- piccole e medie imprese singole o associate, consorzi o società di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

## Art. 3.

*Iniziative ammissibili a cofinanziamento*

1. Sono ammissibili a cofinanziamento gli impianti per la produzione di energia, eventualmente integrati con reti di teleriscaldamento, che utilizzano quale combustibile le biomasse. Si definisce biomassa la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani ai sensi dell'art. 2, comma b) della direttiva 2001/1977/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 27 settembre 2001.

2. L'investimento minimo ammissibile per ogni singola iniziativa non può essere inferiore a 50.000 euro.

3. Il cofinanziamento è pari al 40% dei costi ammissibili a finanziamento, come definiti all'art. 6.

4. Nel caso di approvvigionamento in autosufficienza di un'intera comunità, come un agglomerato urbano, il tasso di cofinanziamento potrà essere pari al 50%.

5. Per le piccole e medie imprese è ammessa una maggiorazione dell'aiuto del 10%.

## Art. 4.

*Presentazione della domanda*

1. La domanda per la concessione del cofinanziamento è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.

2. Essa va presentata con le modalità ed i tempi previsti dall'apposito bando predisposto dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione delle imprese alla Camera di commercio, nel caso di beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);

b) progetto avente una definizione almeno pari a quella del progetto preliminare, ovvero nel caso di interventi realizzati da soggetti privati, elaborati tecnici di analogo approfondimento;

c) dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato e controfirmata dal legale rappresentante del soggetto interessato al contributo, attestante le quantità CO<sub>2</sub> evitata per anno a seguito della programmata realizzazione dell'intervento e calcolata sulla base dell'allegato;

d) preventivo di spesa dettagliato;

e) documento illustrativo sintetico di presentazione del progetto ai fini istruttori;

f) scheda riassuntiva firmata da un tecnico abilitato e controfirmata dal legale rappresentante del soggetto interessato al contributo, contenente i dati di sintesi del progetto comprensivi del numero di anni di vita dell'impianto;

g) descrizione dell'iter autorizzativo necessario per la realizzazione del progetto, dei relativi tempi di attuazione e delle autorizzazioni già ottenute;

h) analisi dettagliata dei costi d'investimento ammissibili, così come definiti all'art. 6.

## Art. 5.

*Fasi del procedimento*

1. La Regione approva, previa istruttoria formale e sulla base dei criteri di priorità di cui all'art. 7, la graduatoria di ammissibilità al cofinanziamento ed autorizza la relativa spesa.

2. La graduatoria viene pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione e ne viene data comunicazione agli interessati.

3. Sulla base della graduatoria la direzione centrale ambiente e lavori pubblici concede il contributo fissando altresì i termini di esecuzione dell'opera e le modalità di erogazione del contributo stesso.

## Art. 6.

*Spese ammissibili*

1. Gli investimenti ammissibili corrispondono a quelli indicati alla lettera E.1.6, punto 36, della disciplina 3 febbraio 2001 (Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente):

a) terreni purché rigorosamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali;

b) fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l'ambiente.

2. Possono essere inoltre prese in considerazione le spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate. Tali attività immateriali devono tuttavia rispondere alle condizioni seguenti:

a) essere considerate elementi patrimoniali ammortizzabili;

b) essere acquisite a condizioni di mercato presso imprese nelle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

c) essere iscritte all'attivo del bilancio dell'impresa e rimanere ed essere sfruttate nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni a decorrere dalla concessione dell'aiuto stesso, salvo che tali attività immateriali corrispondano a tecniche manifestamente superate. Qualora siano rivendute nel corso del quinquennio, gli introiti ottenuti dalla cessione devono essere dedotti dai costi ammissibili, ed implicano l'eventuale parziale o totale rimborso dell'importo dell'aiuto.

3. I costi d'investimento ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di, tutela ambientale e corrispondono ai sovraccosti sostenuti dall'impresa rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia.

4. I costi ammissibili devono essere calcolati secondo quanto previsto alla lettera E.1.7, punto 37 della disciplina 3 febbraio 2001 ossia al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale.

## Art. 7.

*Criteri di priorità*

1. Con riferimento alle iniziative ammesse a cofinanziamento di cui all'art. 3 si definiscono le seguenti priorità:

a) gli impianti integrati con reti di teleriscaldamento con priorità in relazione al maggior rapporto CO<sub>2</sub> evitata all'anno/cofinanziamento;

b) gli impianti che non prevedono l'integrazione con reti di teleriscaldamento con priorità in relazione al maggior rapporto CO<sub>2</sub> evitata all'anno/cofinanziamento.

2. In caso di pari rapporto di CO<sub>2</sub> evitata all'anno/cofinanziamento il sostegno è concesso per priorità di presentazione della domanda.

## Art. 8.

*Metodo di calcolo della CO<sub>2</sub> evitata all'anno*

1. L'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) evitata all'anno è calcolata come specificato nell'allegato.

## Art. 9.

*Obblighi del beneficiario e monitoraggio*

1. I beneficiari del contributo regionale devono inviare alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici, all'inizio e alla fine dei lavori, specifica comunicazione scritta, firmata dal tecnico responsabile e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo.

2. I beneficiari del contributo hanno l'obbligo, per la durata di dieci anni dalla data di erogazione del contributo stesso, di mantenere l'impianto in perfetto stato di funzionamento. Non potranno essere allacciati alla rete di teleriscaldamento impianti termici alimentati con combustibili diversi dalle biomasse.

3. I beneficiari del contributo devono inviare per il periodo indicato al comma 2, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi. Devono altresì garantire al personale tecnico della Regione l'accesso agli impianti e ai relativi dati per le opportune verifiche.

4. In qualsiasi momento possono essere disposti controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario in relazione alla concessione del contributo e possono essere richiesti l'invio di documenti e la presentazione di chiarimenti.

## Art. 10.

*Variazioni progettuali*

1. I soggetti richiedenti sono tenuti a dare comunicazione delle variazioni progettuali verificatesi successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento.

## Art. 11.

*Dichiarazione finale*

1. Entro centottanta giorni dalla data di comunicazione di fine lavori di cui all'art. 9, l'impianto cofinanziato deve essere messo a regime ed il tecnico responsabile deve rilasciare una dichiarazione finale asseverata, sottoscritta anche dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, che attesta l'esito della verifica sulla CO<sub>2</sub> evitata dall'impianto stesso. Tale verifica va effettuata calcolando la CO<sub>2</sub> evitata ai sensi dell'art. 8 con i dati reali dell'impianto a regime.

## Art. 12.

*Variazione dei risultati*

1. È ammessa una differenza tra i dati attesi e quelli riscontrati ad investimento realizzato che comporti una minore riduzione di CO<sub>2</sub>, purché contenuta nella misura del 10%.

## Art. 13.

*Revoca del contributo*

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, viene disposta la revoca del cofinanziamento concesso ed il conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

## Art. 14.

*Trattamento dati personali*

1. I dati personali dei richiedenti sono raccolti presso la direzione centrale ambiente e lavori pubblici sono trattati anche mediante strumenti informatici ai soli fini istruttori e di attuazione delle finalità del procedimento.

## Art. 15.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

## ALLEGATO

Metodi di calcolo della CO<sub>2</sub> evitata

## Articoli 4 ed 8

La quantità di CO<sub>2</sub> evitata è pari a quella emessa da un sistema convenzionale di riferimento per ottenere lo stesso effetto utile, energia elettrica e/o energia termica, prodotte dall'impianto per il quale si richiede il cofinanziamento ed effettivamente collocate.

$$Z = 0,67 \bullet E + 0,25 \bullet T$$

Z = quantità di CO<sub>2</sub> evitata (kg. CO<sub>2</sub>/anno);

E = energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto per il quale si richiede il cofinanziamento ed effettivamente collocata (kWh/anno);

T = energia termica prodotta annualmente dall'impianto per il quale si richiede il cofinanziamento ed effettivamente collocata (kWh/anno).

Visto, il *Presidente*: ILLY

**05R0394**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
7 marzo 2005, n. **063/Pres.**

**Regolamento di esecuzione della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 30 marzo 2005)

## IL PRESIDENTE

Visto l'art. 29, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente al rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico nonché quello di definire le modalità per il rilascio del medesimo;

Vista la legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 che disciplina il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione dell'art. 29, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

Considerato che il comma 2 dell'art. 8 della succitata legge regionale prevede l'obbligo di presentazione all'autorità regionale competente di relazioni inerenti agli aspetti radioprotezionistici dell'attività oggetto del nulla osta, secondo modalità definite con specifico regolamento regionale;

Atteso che l'art. 6, comma 1 della legge regionale medesima domanda ad apposito regolamento la definizione delle modalità per la presentazione della domanda per il rilascio del nulla osta in base alla tipologia di impiego delle sorgenti ionizzanti;

Ritenuto, quindi, di approvare il regolamento, elaborato con il supporto tecnico della commissione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 17/2003, che definisce, nel dettaglio, la documentazione da presentare all'autorità regionale competente ai fini del rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico ovvero ai fini della conversione o della convalida dei provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 146, comma 2 del decreto legislativo n. 230/1995 nonché tempi e modalità per la presentazione alla medesima autorità della relazione inerente alla gestione radioprotezionistica dell'attività;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 362 di data 24 febbraio 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17, per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 marzo 2005

ILLY

**Regolamento di esecuzione della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico.**

Art. 1.

*O g g e t t o*

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la presentazione della domanda per il rilascio del nulla osta all'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico in attuazione della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 (Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione dell'art. 29, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche).

Art. 2.

*Domanda per il rilascio del nulla osta*

1. La domanda per il rilascio del nulla osta, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 17/2003, datata e firmata, deve contenere i seguenti dati:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza del richiedente. In caso di imprese, società o enti pubblici debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il legale rappresentante, il codice fiscale o la partita iva, e la sede legale;

b) il tipo di pratica che si intende svolgere;

c) l'ubicazione dell'attività.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere inoltre corredata, a seconda dell'attività per la quale si richiede il nulla osta, della necessaria documentazione tra quelle di seguito elencate, redatta e firmata, per la parte di competenza, dall'esperto qualificato di cui all'art. 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti):

a) indicazione, per ogni apparecchiatura radiogena, del tipo di macchina, del tipo di particella carica accelerata e dell'energia massima di accelerazione;

b) indicazione, per le materie radioattive, delle quantità totali di radioattività dei radionuclidi, distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate, comprese le materie detenute sotto forma di rifiuto radioattivo, presenti contemporaneamente e prodotte in ragione di anno solare;

c) indicazione, per tutte le sorgenti, dell'eventuale produzione di neutroni;

d) stima delle quantità e della concentrazione radioattiva dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o di riutilizzo eventualmente prodotti; descrizione delle modalità della loro gestione e indicazione dell'applicabilità o meno delle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 154 del decreto legislativo n. 230/1995; specificazione anche dell'eventuale quantità di rifiuti radioattivi prodotti sotto forma di escreti dei pazienti sottoposti ad indagine diagnostica o a trattamento terapeutico, all'interno e all'esterno dell'installazione, tenuto conto del fatto, che le modalità di allontanamento dei materiali radioattivi prodotti in relazione all'uso delle radiazioni ionizzanti a scopo medico e destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati sono regolate dallo stesso provvedimento autorizzativo;

e) indicazione delle modalità dell'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali;

f) descrizione della pratica, delle operazioni che si intendono svolgere e delle attrezzature, anche in relazione all'attuazione del principio di giustificazione ed ottimizzazione; descrizione delle modalità di eventuale movimentazione delle sorgenti radioattive all'interno dell'installazione; indicazione della rispondenza alle norme di buona tecnica applicabili in fase di progettazione, costruzione ed esercizio;

g) descrizione dei locali in cui si intende svolgere la pratica, corredata da disegni in planimetria in scala 1:100, con l'indicazione, per ogni locale, della classificazione in zone, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 230/1995;

h) descrizione con planimetrie in scala 1:100 degli ambienti circostanti, soprastanti e sottostanti i locali interessati all'attività, con l'indicazione della destinazione d'uso e delle eventuali sorgenti di radiazione in essi impiegate;

i) parere di conformità rilasciato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59), dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco per le attività soggette al controllo della prevenzione incendi;

j) dichiarazione di aver adempiuto agli obblighi di adeguamento dei piani di emergenza previsti dal decreto ministeriale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), compresa la formazione del personale, sulla base della valutazione del rischio effettuata dal servizio di prevenzione e protezione e dall'esperto qualificato per gli aspetti di competenza;

k) nominativi dell'esperto qualificato e del medico autorizzato e le relative dichiarazioni di accettazione dell'incarico;

l) nominativi del responsabile dell'impianto radiologico e dell'esperto in fisica medica per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche);

m) indicazione dei criteri seguiti ai fini dell'individuazione e della classificazione delle zone e della classificazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 230/1995;

n) numero, qualifica professionale e classificazione dei lavoratori addetti alla pratica;

o) descrizione dei mezzi di protezione posti in atto con particolare riferimento agli obiettivi di progetto adottati nel calcolo delle schermature ed alle modalità di attuazione del principio di ottimizzazione;

p) valutazione preventiva delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attività;

q) individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti dispersione di radionuclidi nell'ambiente ed esposizioni potenziali; indicazione delle specifiche modalità di intervento, al fine di prevenire le esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione, corredate dai risultati delle valutazioni di cui all'art. 115-ter del decreto legislativo n. 230/1995;

r) indicazione delle modalità con cui si intende adempiere agli obblighi di cui all'art. 61 del decreto legislativo n. 230/1995, con particolare riferimento alle norme interne di sicurezza e protezione e alle modalità con cui si intende assicurare l'informazione e la formazione in materia di radioprotezione dei lavoratori;

s) descrizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli adempimenti di cui agli articoli 79 e 80 del decreto legislativo n. 230/1995;

t) descrizione dei programmi di prove previste in sede di prima verifica dell'installazione;

u) relazione, redatta congiuntamente dal responsabile dell'impianto radiologico e dall'esperto in fisica medica, sulle modalità di attuazione del decreto legislativo n. 187/2000 con particolare riferimento ai metodi di giustificazione ed ottimizzazione delle esposizioni, al controllo di qualità, al monitoraggio delle dosi ai pazienti, alle procedure operative, alle pratiche speciali, alla protezione dei pazienti durante la gravidanza e l'allattamento, alla prevenzione delle esposizioni potenziali e alle procedure di dimissione del paziente portatore di radioattività;

v) modalità previste per l'eventuale disattivazione dell'installazione;

w) criteri e modalità di effettuazione della sorveglianza medica;

x) copia della ricevuta del versamento previsto dall'art. 7, comma 2 della legge regionale n. 17/2003, se dovuto.

3. La documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve pervenire alla direzione centrale salute e protezione sociale in sei copie cartacee ovvero, in alternativa, una copia cartacea e una copia in formato digitale.

#### Art. 3.

*Domanda per la conversione o la convalida dei provvedimenti autorizzativi prevista all'art. 146, comma 2 del decreto legislativo n. 230/1995.*

1. La domanda finalizzata alla conversione o alla convalida dei provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 146, comma 2 del decreto legislativo n. 230/1995, deve contenere, a seconda dell'attività svolta, i dati previsti dall'art. 2, commi 1 e 2 del presente regolamento.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere inoltre corredata, a seconda dell'attività svolta e con riferimento alle condizioni tipiche di esercizio della pratica nel quinquennio precedente, dalla documentazione redatta e firmata, ciascuno per la parte di competenza, dall'esperto qualificato di cui all'art. 77 del decreto legislativo n. 230/1995, dal medico addetto alla sorveglianza medica di cui all'art. 83 del decreto legislativo n. 230/1995 e dal responsabile dell'impianto radiologico di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 187/2000, relativamente ai seguenti aspetti:

a) descrizione degli elementi relativi alla radioprotezione dei lavoratori addetti alla pratica, con particolare riferimento alle dosi medie e massime assorbite annualmente e alla radioprotezione della popolazione;

b) valutazioni di cui al comma 7 dell'art. 79 del decreto legislativo n. 230/1995;

c) indicazione della quantità di rifiuti radioattivi prodotti in relazione ai limiti contenuti nel provvedimento autorizzativo nel caso di impiego di sostanze radioattive in forma non sigillata e valutazione anche dell'eventuale quantità di rifiuti radioattivi prodotti sotto forma di escreti dei pazienti sottoposti ad indagine diagnostica o a trattamento terapeutico all'interno e all'esterno dell'installazione;

d) descrizione dell'attività di formazione del personale in materia di radioprotezione;

e) risultati delle procedure di verifica dei livelli diagnostici di riferimento (LDR).

3. La documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve pervenire alla direzione centrale salute e protezione sociale in sei copie cartacee ovvero, in alternativa, una copia cartacea e una copia in formato digitale.

#### Art. 4.

*Relazione sulla gestione radioprotezionistica dell'attività*

1. La relazione sulla gestione radioprotezionistica dell'attività, di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 17/2003, deve essere presentata ogni cinque anni.

2. La relazione di cui al comma 1, contenente gli estremi dell'atto autorizzativo riferito alla pratica, deve essere corredata da:

a) la documentazione prevista all'art. 2 del presente regolamento per le parti che abbiano subito variazioni;

c) la documentazione di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento a seconda dell'attività svolta e con riferimento alle condizioni tipiche di esercizio della pratica nel quinquennio precedente.

3. Sulla relazione la commissione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 17/2003 esprime parere anche ai fini dell'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 35 del decreto legislativo n. 230/1995.

4. La documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve pervenire alla direzione centrale salute e protezione sociale in sei copie cartacee ovvero, in alternativa, una copia cartacea e una copia in formato digitale.

#### Art. 5.

*Entrata in vigore*

Al presente provvedimento sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione i cui effetti decorreranno dal giorno di pubblicazione del medesimo nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

**05R0395**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
9 marzo 2005, n. **068/Pres.**

**Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro. Approvazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 30 marzo 2005)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999, relativamente alla riprogrammazione di metà periodo dei programmi operativi e dei documenti unici di programmazione;

Visto il programma operativo regionale del Fondo sociale europeo obiettivo 3, nella revisione connessa alla riprogrammazione prevista dall'art. 14 del citato regolamento (CE) n. 1260/1999;

Vista la deliberazione n. 3366 del 6 dicembre 2004 e successivo decreto del Presidente della Regione n. 0407/Pres. del 6 dicembre 2004 con il quale sono stati abrogati i regolamenti del Fondo sociale europeo, obiettivo 3, 2000-2006, di attuazione degli interventi in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo, e delle successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la citata deliberazione n. 3366 prevede che con successivi appositi regolamenti si provvederà a disciplinare gli interventi concernenti gli aiuti per il periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2006, data finale della programmazione 2000-2006 del F.S.E. obiettivo 3;

Visto il complemento di programmazione del Fondo sociale europeo Obiettivo 3 - 2000-2006, nella revisione connessa alla riprogrammazione prevista dall'art. 14 del citato regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare:

l'asse A - misura A2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro;

l'asse B - misura B1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati;

l'asse D - misura D3 - Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità, con priorità ai nuovi bacini di impiego;

l'asse E - misura E1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro;

Ritenuto di dare attuazione alle seguenti azioni del complemento di programmazione, disciplinando, per il periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2006, con appositi regolamenti, gli aiuti all'occupazione:

asse A - misura A2;

asse B - misura B1;

asse E - misura E1;

Visto il regolamento attuativo degli interventi diretti all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, quali aiuti all'occupazione, asse A - misura A2, asse B - misura B1, asse E - misura E1, denominato «Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro»;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Vista la deliberazione della giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 263;

Visto il decreto n. 245/LAVFOR del 28 febbraio 2005, con il quale il direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca ha provveduto alla rettifica di errori materiali contenuti nel testo del regolamento denominato «Obiettivo 3 - 2000-2006 - regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro»;

Decreta:

È approvato il regolamento denominato «Obiettivo 3 - 2000-2006 - regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 marzo 2005

ILLY

### **Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro**

Art. 1.

#### *Finalità*

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi finalizzati all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro attraverso assunzioni o inserimenti lavorativi in cooperativa, in conformità a quanto previsto dal programma operativo regionale del Fondo sociale europeo - obiettivo 3 - 2000-2006 e dal complemento di programmazione per le azioni di aiuto all'occupazione.

Art. 2.

#### *Misure*

1. I contributi di cui all'art. 1 afferiscono alle seguenti misure:

- a) misura A2 - inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro;
- b) misura B1 - inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati;
- c) misura E1 - promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Art. 3.

#### *Regime di aiuto*

1. I contributi di cui al presente regolamento hanno natura di aiuti *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione.

2. L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 euro con riferimento agli aiuti accordati nei tre anni precedenti la nuova concessione.

3. Sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A del presente regolamento.

Art. 4.

#### *Soggetti beneficiari*

1. Possono beneficiare dei contributi oggetto del presente regolamento le imprese, intendendosi per tali, ogni entità economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica. Sono altresì soggetti beneficiari le fondazioni, nonché gli esercenti le libere professioni in forma individuale o associata o societaria.

Art. 5.

#### *Soggetti da assumere o da inserire*

1. Possono essere concessi contributi per l'assunzione o l'inserimento lavorativo di soggetti:

a) con riferimento alla misura A2:

1) inoccupati, disoccupati ovvero occupati a rischio di disoccupazione con età superiore a quaranta anni al momento dell'assunzione o dell'inserimento lavorativo per il quale viene chiesto il contributo;

2) corregionali all'estero che partecipino a programmi di rientro promossi dalla Regione;

b) con riferimento alla misura B1:

1) soggetti iscritti negli speciali elenchi di cui all'art. 8 della legge 14 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

2) soggetti a rischio od in stato di emarginazione sociale che usufruiscano dell'assistenza sociale fornita dalle competenti strutture pubbliche;

c) con riferimento alla misura E1:

1) donne inoccupate, disoccupate ovvero occupate a rischio di disoccupazione con età inferiore a quaranta anni al momento dell'assunzione o dell'inserimento lavorativo per il quale viene chiesto il contributo.

Art. 6.

#### *Ammissibilità delle assunzioni e degli inserimenti lavorativi*

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di assunzioni ovvero di inserimenti lavorativi in cooperativa:

a) con riferimento alla misura A2:

1) a tempo indeterminato;

b) con riferimento alla misura B1:

1) a tempo indeterminato;

2) a tempo determinato;

c) con riferimento alla misura E1:

1) a tempo indeterminato.

Art. 7.

#### *Definizioni*

1. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo previsto dal presente regolamento sono definiti:

a) disoccupati o inoccupati, di cui al precedente art. 5: coloro che il giorno antecedente il giorno dell'assunzione o dell'inserimento risultavano in stato di disoccupazione;

b) occupati a rischio di disoccupazione, di cui al precedente art. 5:

1) tutti gli occupati con rapporto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi;

2) i lavoratori posti in CIGS;

c) assunzioni ovvero inserimenti lavorativi a tempo indeterminato, di cui all'art. 6, anche le trasformazioni del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di trasformazione.

2. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo previsto dal presente regolamento le tipologie di assunzione di cui all'art. 6 non possono avere una durata inferiore al periodo contributivo di cui al successivo art. 11.

3. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo previsto dal presente regolamento la disposizione di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera e) non si applica qualora la tipologia dell'assunzione per la quale è richiesto il contributo rientri nella definizione di cui al comma 1, lettera c).

Art. 8.

#### *Requisiti dei soggetti beneficiari*

1. I richiedenti di cui all'art. 4 devono possedere i seguenti requisiti:

a) se imprese, sia esse sede principale, sede secondaria o unità locale, risultare iscritte al registro delle imprese di una delle provincie della Regione;

b) se cooperative o consorzi, risultare altresì iscritti al registro regionale delle cooperative;

c) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'albo delle imprese artigiane;

d) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nell'ambito del territorio della Regione;

e) non avere in atto procedure di sospensione con ricorso ad ammortizzatori sociali ovvero di riduzione di personale avente le medesime professionalità del personale da assumere, motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo ovvero di ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;

f) osservare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi, nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;

g) se cooperative, corrispondere al socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato un trattamento economico comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;

h) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A; se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.

#### Art. 9.

##### *Requisiti dei soggetti da assumere o da inserire*

1. I soggetti da assumere o da inserire devono:

a) essere cittadini comunitari o extracomunitari, a condizione, in quest'ultimo caso, di essere in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione;

b) essere nelle condizioni di cui all'art. 5.

#### Art. 10.

##### *Condizioni di ammissibilità delle assunzioni e degli inserimenti*

1. Le assunzioni di cui all'art. 6 devono possedere le seguenti condizioni di ammissibilità:

a) essere effettuate entro il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2006;

b) se a tempo parziale, con orario non inferiore al 50% a quello previsto dai contratti collettivi per l'attività a tempo pieno;

c) non riferirsi a posti di lavoro lasciati liberi nei dodici mesi precedenti l'assunzione a seguito di licenziamenti, salvo che le assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

d) non essere riferibili a trasferimenti di azienda ex art. 2112 del codice civile;

e) non interessare personale con il quale il richiedente abbia avuto in essere rapporti di lavoro dipendente nei dodici mesi precedenti la data di assunzione;

f) non riferirsi a soggetti che beneficino di indennità di mobilità, di disoccupazione speciale;

g) con riferimento alla misura B1, non devono essere state concesse le agevolazioni di cui all'art. 13 della legge n. 68/1999, connesse alle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999;

h) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni, non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo dei datori di lavoro;

i) non essere effettuate per lo svolgimento di attività individuate nell'allegato A.

2. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa di cui all'art. 6 devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere effettuati entro il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2006;

b) se a tempo parziale, con orario non inferiore al 50% a quello previsto dai contratti collettivi per l'attività a tempo pieno ovvero all'orario previsto per il tempo pieno dal C.C.N.L. di settore corrispondente all'attività principale svolta dalla cooperativa richiedente;

c) non riferirsi a posti di lavoro lasciati liberi da soci nei dodici mesi precedenti l'inserimento lavorativo a seguito di esclusione del socio, salvo che gli inserimenti avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti od esclusi;

d) non interessare personale per il quale altra cooperativa o soggetto diverso da quello richiedente abbia già beneficiato di contributi per l'inserimento lavorativo nei dodici mesi precedenti la data di inserimento lavorativo;

e) non riferirsi a soggetti che beneficino di indennità di mobilità, di disoccupazione speciale;

j) con riferimento alla misura B1, non devono essere state concesse le agevolazioni di cui all'art. 13 della legge n. 68/1999, connesse alle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999;

f) non essere effettuate per lo svolgimento di attività individuate nell'allegato A.

3. Il rapporto di lavoro derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 ovvero dagli inserimenti di cui al comma 2, deve essere svolto nel Friuli-Venezia Giulia.

#### Art. 11.

##### *Durata del periodo contributivo*

1. Il periodo contributivo ha una durata di dodici mesi a decorrere dalla data di assunzione ovvero dalla data di trasformazione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dalla data di inserimento.

#### Art. 12.

##### *Requisiti*

1. I requisiti di cui agli articoli 8 e 9 devono essere posseduti al momento dell'instaurazione del rapporto lavorativo ovvero dell'inserimento per il quale viene richiesto il contributo.

2. I requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), all'art. 9, comma 1, lettera a) e all'art. 10, comma 3, devono altresì permanere per tutta la durata del periodo contributivo.

#### Art. 13.

##### *Ammontare dei contributi*

1. L'ammontare dei contributi è così determinato:

a) per la misura A2:

1) assunzioni o inserimenti a tempo indeterminato:

i) € 500 mensili (€ 6.000 annuali) se personale maschile;

ii) € 600 mensili (€ 7.200 annuali) se personale femminile;

b) per la misura B1:

1) assunzioni o inserimenti a tempo indeterminato:

i) € 500 mensili (€ 6.000 annuali) per soggetti con disabilità fisica fino al 67%;

ii) € 700 mensili (€ 8.400 annuali) per soggetti con disabilità fisica dal 68% al 80%;

iii) € 900 mensili (€ 10.800 annuali) per soggetti con disabilità fisica superiore al 80%;

iv) € 900 mensili (€ 10.800 annuali) per soggetti con disabilità psichica;

v) € 800 mensili (€ 9.600 annuali) per soggetti a rischio od in stato di emarginazione sociale che usufruiscano dell'assistenza sociale fornita dalle competenti strutture pubbliche;

2) assunzioni o inserimenti a tempo determinato:

i) € 500 (€ 6.000 annuali) mensili per soggetti con disabilità fisica;

ii) € 700 (€ 8.400 annuali) mensili per soggetti con disabilità psichica;

iii) € 600 mensili (€ 7.200 annuali) per soggetti a rischio od in stato di emarginazione sociale che usufruiscano dell'assistenza sociale fornita dalle competenti strutture pubbliche;

c) per la misura E:

1) assunzioni o inserimenti a tempo indeterminato: € 600 mensili (€ 7.200 annuali).

2. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale i contributi di cui al comma 1 sono ridotti del 50%.

3. Il contributo per un rapporto di lavoro a tempo pieno, laddove quest'ultimo si modifichi in rapporto di lavoro a tempo parziale, viene calcolato nella misura prevista per il contributo a tempo parziale con riferimento al mese in cui è avvenuta la trasformazione avuto presente che le eventuali frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a quindici giorni, per difetto se uguali o inferiori a quindici giorni.

4. Il contributo per un rapporto di lavoro a tempo parziale, la dove quest'ultimo si modifichi in rapporto di lavoro a tempo pieno, viene calcolato nella misura prevista per il contributo a tempo pieno con riferimento al mese in cui è avvenuta la trasformazione avuto presente che le eventuali frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a quindici giorni, per difetto se uguali o inferiori a quindici giorni.

#### Art. 14.

##### *Cumulo*

1. I contributi sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre norme a meno che queste ultime o il presente regolamento espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

2. I contributi non sono cumulabili:

a) con gli interventi previsti dai Programmi di politica attiva del lavoro emanati ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, concessi allo stesso titolo;

b) con gli interventi dell'art. 13 della legge n. 68/1999;

c) con gli interventi della legge regionale n. 11/2003, concessi allo stesso titolo;

d) con gli interventi della legge regionale n. 20/2003, concessi allo stesso titolo.

3. Il beneficio di cui al comma 1 dell'art. 13, non può in ogni caso superare la retribuzione lorda corrisposta complessivamente al lavoratore nel periodo contributivo considerato.

#### Art. 15.

##### *Presentazione della domanda*

1. Per richiedere i contributi i beneficiari di cui all'art. 4 devono presentare domanda, in bollo, alla provincia competente, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta.

2. Per provincia competente si intende quella sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro.

3. Unitamente alla domanda di contributo i richiedenti devono produrre:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8; i soggetti per i quali non sussista l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese dovranno altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali vengono richiesti gli incentivi essi esercitano la propria attività in Friuli-Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

b) per ogni soggetto assunto o inserito, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9;

c) una scheda di rilevazione per ogni lavoratore per il quale viene richiesto il contributo;

d) con riferimento alla misura B1, per ogni soggetto a rischio o in stato di emarginazione sociale, una dichiarazione rilasciata dalla competente struttura pubblica che attesti che lo stesso soggetto usufruisce dell'assistenza sociale in quanto considerabile a rischio o in stato di emarginazione;

e) eventuale garanzia fideiussoria.

4. Le istanze vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo.

#### Art. 16.

##### *Concessione del contributo*

1. Il provvedimento di concessione deve prevedere che il contributo concesso è soggetto al regime comunitario *de minimis*.

2. La provincia competente provvede a richiedere al beneficiario una specifica autocertificazione per accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario *de minimis* nel triennio antecedente la data di concessione del contributo.

3. La provincia competente provvede a richiedere al beneficiario una specifica autocertificazione per accertare le condizioni di cumulabilità della spesa ammissibile con altri interventi contributivi previsti da altre leggi.

#### Art. 17.

##### *Erogazione del contributo*

1. Per l'erogazione del contributo i richiedenti devono produrre la seguente documentazione:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la persistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), e all'art. 10, comma 3;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante che per tutta la durata del periodo contributivo non sono stati effettuati licenziamenti di personale avente la medesima qualifica di quello per cui è stato concesso il contributo;

c) per ogni soggetto assunto, una dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la persistenza dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).

#### Art. 18.

##### *Erogazione del contributo in via anticipata*

1. I contributi previsti dal presente regolamento possono essere erogati in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.

2. La misura dell'anticipazione è pari al 80% del contributo spettante.

3. La garanzia fideiussoria deve prevedere la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione, da parte della provincia competente, di autorizzazione allo svincolo dalla garanzia stessa.

4. La fideiussione deve prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

5. I soggetti beneficiari devono presentare, unitamente alla domanda di contributo, l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo il modello predisposto dall'amministrazione regionale.

6. Non sono ammissibili garanzie fideiussorie presentate non contestualmente alla domanda di contributo.

#### Art. 19.

##### *Erogazione del saldo del contributo*

1. Nel caso di erogazione anticipata del contributo i beneficiari devono presentare alla provincia competente, la domanda corredata dalla documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 17.

## Art. 20.

*Integrazione della documentazione*

1. Per ogni singola fase istruttoria, la provincia competente provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione o delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti.

2. Il mancato invio ovvero l'invio fuori termine della documentazione di cui al comma 1, comporta l'esclusione dal contributo.

## Art. 21.

*Termini e modalità di presentazione della domanda della documentazione e delle dichiarazioni*

1. La domanda di contributo deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di assunzione o di inserimento lavorativo ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro, salvo quanto disposto dal successivo art. 30.

2. Per l'erogazione del contributo, la documentazione deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del periodo contributivo.

3. La documentazione mancante o incompleta deve essere fornita entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della specifica richiesta da parte della provincia competente.

4. La dichiarazione sostitutiva, al fine di accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario *de minimis*, deve essere fornita entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della specifica richiesta da parte della provincia competente.

5. La dichiarazione sostitutiva, al fine di accertare le condizioni di cumulabilità della spesa ammissibile con altri interventi contributivi, deve essere fornita entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della specifica richiesta da parte della provincia competente.

6. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento fa fede, in caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r., il timbro dell'ufficio postale, ovvero, in caso di consegna a mano, l'apposizione della data di consegna alla provincia competente.

7. In caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r. è ritenuta valida esclusivamente la documentazione pervenuta entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione.

8. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per la provincia competente è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

9. La provincia disciplina, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non determinati dal presente regolamento.

## Art. 22.

*Cause di rideterminazione del contributo*

1. Nel caso in cui la sommatoria dei contributi, concessi a titolo *de minimis*, comporti il superamento della soglia *de minimis*, l'importo del contributo è rideterminato in misura tale da non superare la soglia *de minimis*.

2. Nel caso in cui la sommatoria dei contributi comporti il superamento della percentuale di cumulo prevista dalle normative in materia, l'importo del contributo è rideterminato in misura tale da non superare la percentuale di cumulo.

## Art. 23.

*Cause di reiezione della domanda, revoca, decadenza del contributo*

1. La provincia competente procede all'adozione dei provvedimenti di reiezione della domanda, di revoca ovvero di decadenza, qualora si riscontrino:

- a) il difetto di uno o più requisiti di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12;
- b) la liquidazione o lo scioglimento dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1 ovvero l'instaurarsi di procedure concorsuali a carico dei medesimi;
- c) il mancato invio della documentazione integrativa;
- d) la violazione delle vigenti disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive;
- e) il mancato rispetto di termini perentori.

## Art. 24.

*Restituzione di somme erogate*

1. Le somme erogate, e non spettanti, dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 25.

*Comunicazioni dei provvedimenti*

1. La provincia competente comunica al beneficiario tutti i provvedimenti di cui al presente regolamento.

## Art. 26.

*Variazioni intervenute nel soggetto richiedente*

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 a decorrere dalla data della variazione intervenuta.

2. Ai fini di cui al comma 1, la provincia provvede a richiedere al nuovo beneficiario:

- a) la documentazione probante l'avvenuta variazione;
- b) l'attestazione di cui all'art. 15, comma 3, lettera a).

## Art. 27.

*Computo dei termini*

1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.

## Art. 28.

*Controlli*

1. La provincia attua controlli sugli interventi contributivi previsti dal presente regolamento, ai sensi della normativa comunitaria.

## Art. 29.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

## Art. 30.

*Norma transitoria*

1. Le domande di contributo per le assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2004, per le quali sia scaduto il termine di presentazione previsto dal comma 1 dell'art. 21, devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

## Art. 31.

*Norma finale*

1. Il presente regolamento non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3 del Trattato CE.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

05R0396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
9 marzo 2005, n. 069/Pres.

**Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi diretti a favorire la neo-imprenditoria. Approvazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 30 marzo 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999, relativamente alla riprogrammazione di metà periodo dei programmi operativi e dei documenti unici di programmazione;

Visto il Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo Obiettivo 3, nella revisione connessa alla riprogrammazione prevista dall'art. 14 del citato regolamento (CE) n. 1260/1999;

Vista la deliberazione n. 3366 del 6 dicembre 2004 e successivo decreto del Presidente della Regione n. 0407/Pres. del 6 dicembre 2004 con il quale sono stati abrogati i regolamenti del Fondo sociale europeo, obiettivo 3, 2000-2006, di attuazione degli interventi in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo, e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Considerato che la citata deliberazione n. 3366 prevede che con successivi appositi regolamenti si provvederà a disciplinare gli interventi concernenti gli aiuti per il periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2006, data finale della programmazione 2000-2006 del F.S.E. obiettivo 3;

Visto il complemento di programmazione del Fondo sociale europeo Obiettivo 3 - 2000-2006, nella revisione connessa alla riprogrammazione prevista dall'art. 14 del citato regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare:

l'asse A - misura A2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro;

l'asse B - misura B1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati;

l'asse D - misura D3 - Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità, con priorità ai nuovi bacini di impiego;

l'asse E - misura E1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro;

Ritenuto di dare attuazione alle seguenti azioni del complemento di programmazione, disciplinando, per il periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2006, con appositi regolamenti gli aiuti alla creazione di impresa:

asse B - misura B1;

asse D - misura D3;

asse E - misura E1;

Visto il regolamento attuativo degli interventi diretti a favorire la neo-imprenditoria, quali aiuti alla creazione di impresa, asse B - misura B1, asse D - misura D3, asse E - misura E1, denominato «Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi diretti a favorire la neo-imprenditoria»;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Vista la deliberazione della giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 263;

Visto il decreto n. 245/LAVFOR del 28 febbraio 2005, con il quale il direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca ha provveduto alla rettifica di errori materiali contenuti nel testo del regolamento denominato «Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi diretti a favorire la neo-imprenditoria»;

Decreta:

È approvato il regolamento denominato «Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi diretti a favorire la neo-imprenditoria», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 marzo 2005

ILLY

**Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi diretti a favorire la neo-imprenditoria**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la costituzione di nuove imprese, in conformità a quanto previsto dal programma operativo regionale del Fondo sociale europeo - obiettivo 3 - 2000-2006 e dal complemento di programmazione per le azioni di aiuto alla creazione di impresa.

Art. 2.

*Misure*

1. Contributi di cui all'art. 1 afferiscono alle seguenti misure:

- misura B1/Impr - interventi diretti a favorire l'inserimento nella neo-imprenditorialità dei gruppi svantaggiati;
- misura D3 - sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini di impiego;
- misura E1/Impr - interventi diretti a favorire l'inserimento nella neo-imprenditorialità delle donne.

Art. 3.

*Regime di aiuti*

1. I contributi di cui al presente regolamento hanno natura di aiuti *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione.

2. L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 euro con riferimento agli aiuti accordati nei tre anni precedenti la nuova concessione.

3. Sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A del presente regolamento.

Art. 4.

*Soggetti beneficiari*

1. Possono beneficiare dei contributi oggetto del presente regolamento le imprese, intendendosi per tali, ogni entità economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica.

Art. 5.

*Condizioni di ammissibilità dei soggetti beneficiari*

1. I contributi possono essere concessi a condizione che i richiedenti:

a) risultino iscritti al registro delle imprese ovvero all'albo imprese artigiane di una delle provincie della Regione; se cooperative devono altresì risultare iscritte al registro regionale delle cooperative;

b) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;

c) le cooperative corrispondano al socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato un trattamento economico comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;

d) non svolgano la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, nei settori individuati nell'allegato A;

e) il titolare, parenti o affini entro il terzo grado, il coniuge o, nel caso di società, i soci non stiano svolgendo attività di impresa con lo stesso codice di attività e non l'abbiano svolta nei due anni precedenti la data di iscrizione dell'impresa richiedente al registro delle imprese o delle cooperative.

2. L'iscrizione di cui al comma 1, lettera a), deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2006.

## Art. 6.

*Condizioni di ammissibilità relative alla composizione delle imprese*

1. Le imprese devono essere costituite:

a) da cittadini comunitari o extracomunitari in regola con le disposizioni della vigente normativa in materia;

b) per la misura B1/Impr, da soggetti iscritti negli elenchi speciali di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 o soggetti a rischio o in stato di emarginazione sociale che usufruiscono dell'assistenza sociale fornita dalle competenti strutture pubbliche;

c) per la misura E1/Impr, esclusivamente da donne.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere disoccupati o ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero iscritti nelle liste di mobilità.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono essere residenti nel Friuli-Venezia Giulia.

4. Per le imprese individuali la presenza di soggetti aventi le caratteristiche previste dai commi 1 e 2 deve essere esclusiva.

5. Per le società di persone la presenza di soci aventi le caratteristiche previste dai commi 1 e 2 non deve essere inferiore al 50% della compagine sociale.

6. Per le società di capitale i soci aventi le caratteristiche previste dai commi 1 e 2 devono detenere almeno il 50% del capitale sociale.

7. Per le cooperative la presenza di soci aventi le caratteristiche previste dai commi 1 e 2 non deve essere inferiore al 50% della compagine sociale.

## Art. 7.

*Definizioni*

1. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo previsto dal presente regolamento sono definiti disoccupati, di cui al precedente art. 6, comma 2, coloro che, alla data antecedente l'iscrizione dell'impresa al registro, risultavano privi di occupazione, sia dipendente che autonoma, e non ricoprivano ruoli amministrativi o tecnici in altre società.

## Art. 8.

*Condizioni di ammissibilità della spesa*

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti spese, al netto dell'I.V.A., sostenute nel periodo contributivo considerato:

a) acquisto di beni strettamente funzionali alla attività svolta dall'impresa:

- 1) macchinari e attrezzature;
- 2) mobili e elementi di arredo;
- 3) macchine per ufficio e programmi informatici;
- 4) automezzi destinati al solo trasporto di cose, con non più di tre posti;

5) automezzi per il trasporto di persone qualora costituiscono il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa;

b) spese relative alla stipula di garanzia fideiussoria.

2. È ammissibile a contributo esclusivamente l'acquisto di beni nuovi di fabbrica.

3. Non sono ammissibili:

- a) l'acquisto di beni usati;
- b) le operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati (leasing).

## Art. 9.

*Documentazione di spesa*

1. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo sono documentazioni di spesa:

a) le fatture in originale ovvero le ricevute od altro documento considerato valido ai fini fiscali, dalle quali risulti che l'intero importo è stato quietanzato in data non successiva alla scadenza del periodo contributivo.

## Art. 10.

*Vincolo di destinazione*

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni decorrenti dalla data di acquisto.

2. Ai fini di cui al comma 1, il beneficiario deve produrre, con cadenza annuale per tutta la durata del vincolo di destinazione, una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il rispetto del vincolo di destinazione.

## Art. 11.

*Periodo di ammissibilità della spesa*

1. Sono ammissibili a contributo le spese di cui all'art. 8, sostenute nei sei mesi antecedenti la data di iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese, ovvero se impresa artigiana, dalla data di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o alla sezione separata dell'albo e, per la cooperativa, dalla data di iscrizione nel registro regionale delle cooperative, ed entro i dodici mesi successivi alle medesime date di iscrizione.

## Art. 12.

*Requisiti*

1. Le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 devono essere possedute, per le imprese, dalla data di iscrizione al registro delle imprese, per le imprese artigiane, dalla data di iscrizione al relativo albo, e, per le cooperative, dalla data di iscrizione al registro delle cooperative, e per i dodici mesi successivi alla medesima data di iscrizione.

2. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 6, per tutti i dodici mesi successivi dalla data di iscrizione di cui al comma 1 devono svolgere attività nell'impresa in modo esclusivo e continuativo.

## Art. 13.

*Ammontare del contributo*

1. L'ammontare del contributo viene determinato nella misura del 40% delle spese ammissibili.

2. Nel caso in cui l'impresa sia una società di persone, il contributo è concesso ed erogato in misura proporzionale al numero dei soci aventi i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6.

3. Nel caso in cui l'impresa sia una società di capitale, il contributo è concesso ed erogato in percentuale alla quota di capitale posseduto dai soggetti aventi i requisiti di ammissibilità dell'art. 6.

## Art. 14.

*Cumulo*

1. I contributi erogati sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre norme a meno che queste ultime non lo escludano espressamente.

2. I contributi non sono cumulabili:

- a) con gli interventi dell'obiettivo 3 concessi allo stesso titolo;
- b) con gli interventi della legge regionale n. 20/2003 concessi allo stesso titolo.

## Art. 15.

*Presentazione della domanda*

1. Per richiedere i contributi i beneficiari di cui all'art. 4 devono presentare domanda in bollo, alla provincia competente, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta.

2. Per provincia competente si intende quella sul cui territorio ha sede l'impresa richiedente.

3. Unitamente alla domanda di contributo gli interessati devono produrre:

a) una dichiarazione resa, a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5;

b) una dichiarazione resa, a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, dal titolare, in caso di impresa individuale, ovvero da ciascun socio, in caso di società, attestante le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 6;

c) nel caso di società una copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

d) un prospetto dettagliato relativo alle spese già sostenute o da sostenere, con allegata, per le spese già sostenute, la documentazione giustificativa relativa a queste ultime, in originale ed in una copia;

e) eventuale garanzia fideiussoria.

4. Le istanze di contributo vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo.

#### Art. 16.

##### *Concessione del contributo*

1. Il provvedimento di concessione deve prevedere:

a) l'onere per il beneficiario di certificare quanto disposto dal comma 2 dell'art. 10;

b) che il contributo concesso è soggetto al regime comunitario *de minimis*.

2. La provincia competente provvede a richiedere al beneficiario una specifica autocertificazione per accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario *de minimis* nel triennio antecedente la data di concessione del contributo.

3. La provincia competente provvede a richiedere al beneficiario una specifica autocertificazione per accertare le condizioni di cumulabilità della spesa ammissibile con altri interventi contributivi previsti da altre leggi.

#### Art. 17.

##### *Erogazione del contributo*

1. Per richiedere l'erogazione dei contributi, i beneficiari sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

a) una dichiarazione resa, a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, dal titolare o dal legale rappresentante, in caso di impresa individuale, ovvero, dal titolare o dal legale rappresentante e da ciascun socio, in caso di società, attestante i requisiti di cui all'art. 12;

b) un rendiconto delle spese sostenute con allegata la documentazione giustificativa in originale ed una copia;

c) una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante che i beni acquistati, oggetto del contributo, sono beni nuovi di fabbrica;

d) una dichiarazione resa, a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il vincolo di destinazione dei beni oggetto di contributo per l'intera durata del periodo contributivo.

#### Art. 18.

##### *Erogazione del contributo in via anticipata*

1. I contributi previsti dal presente regolamento possono essere erogati in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.

2. La misura dell'anticipazione è pari al 80% del contributo spettante.

3. La garanzia fideiussoria deve prevedere la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione, da parte della provincia competente, di autorizzazione allo svincolo dalla garanzia stessa.

4. La fideiussione deve prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

5. I soggetti beneficiari devono presentare, unitamente alla domanda di contributo, l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo il modello predisposto dall'amministrazione regionale.

6. Non sono ammissibili garanzie fideiussorie presentate non contestualmente alla domanda di contributo.

#### Art. 19.

##### *Erogazione del saldo del contributo*

1. Nel caso di erogazione anticipata del contributo, i beneficiari sono tenuti a presentare alla provincia competente la documentazione di cui all'art. 17.

#### Art. 20.

##### *Integrazione della documentazione*

1. Per ogni singola fase istruttoria, la provincia competente provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione o delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti.

2. Il mancato invio ovvero l'invio fuori termine della documentazione di cui al comma 1, comporta l'esclusione dal contributo della voce di spesa per la quale è stata chiesta l'integrazione.

#### Art. 21.

##### *Termini e modalità di presentazione della domanda della documentazione e delle dichiarazioni*

1. La domanda di contributo deve essere presentata entro il termine perentorio di quattro mesi:

a) dalla data di iscrizione al registro delle imprese;

b) dalla data di iscrizione al registro regionale delle cooperative;

c) dalla data di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o alla sezione separata dell'albo.

2. Per l'erogazione del contributo, la documentazione deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo la scadenza del periodo contributivo.

3. In caso di erogazione anticipata, la documentazione per l'erogazione del saldo deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo la scadenza del periodo contributivo.

4. La documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti deve essere fornita entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della specifica richiesta.

5. La dichiarazione sostitutiva, al fine di accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario *de minimis*, deve essere fornita entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della specifica richiesta.

6. La dichiarazione sostitutiva, al fine di accertare le condizioni di cumulabilità della spesa ammissibile con altri interventi contributivi previsti da altre leggi, deve essere fornita entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento dalla specifica richiesta.

7. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento fa fede, in caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r., il timbro dell'ufficio postale, ovvero, in caso di consegna a mano, l'apposizione della data di consegna alla provincia competente.

8. In caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r. è ritenuta valida esclusivamente la documentazione pervenuta entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione.

9. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per la provincia competente è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

10. La provincia disciplina, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non determinati dal presente regolamento.

## Art. 22.

*Cause di rideterminazione del contributo*

1. Nel caso in cui la sommatoria dei contributi, concessi a titolo *de minimis*, comporti il superamento della soglia *de minimis*, l'importo del contributo è rideterminato in misura tale da non superare la soglia *de minimis*.

2. Nel caso in cui la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario, risultasse inferiore al preventivo di spesa presentato, è rideterminato l'importo del contributo.

3. Nel caso in cui la sommatoria dei contributi comporti il superamento della percentuale di cumulo prevista dalle normative in materia, l'importo del contributo è rideterminato in misura tale da non superare la percentuale di cumulo.

## Art. 23.

*Cause di reiezione, revoca, decadenza dell'incentivo*

1. La provincia competente procede all'adozione dei provvedimenti di reiezione, di revoca, di decadenza, qualora si riscontri:

a) la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive;

b) il mancato rispetto di termini perentori previsti dal presente regolamento;

c) il mancato rispetto del vincolo di destinazione previsto dal presente regolamento;

d) il difetto di una o più condizioni di ammissibilità previste dagli articoli 5, 6 e 8;

e) il difetto della documentazione prevista dall'art. 9;

f) il mancato invio della integrazione richiesta;

g) la cancellazione dal registro delle imprese ovvero delle cooperative, ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.

## Art. 24.

*Restituzione di somme erogate*

1. Le somme erogate ai sensi del presente regolamento, e non spettanti, dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

## Art. 25.

*Comunicazioni dei provvedimenti*

1. La provincia competente comunica al beneficiario tutti i provvedimenti di cui al presente regolamento.

## Art. 26.

*Variazioni intervenute nel soggetto richiedente*

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo soggetto a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 a decorrere dalla data della variazione intervenuta.

2. Ai fini di cui al comma 1, la provincia provvede a richiedere al nuovo beneficiario:

a) la documentazione probante l'avvenuta variazione;

b) l'attestazione di cui all'art. 15, comma 3, lettere a) e b).

## Art. 27.

*Computo dei termini*

1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.

## Art. 28.

*Controlli*

1. La provincia attua controlli sugli interventi contributivi previsti dal presente regolamento, ai sensi della normativa comunitaria.

## Art. 29.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

## Art. 30.

*Norma finale*

1. Il presente regolamento non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3 del Trattato CE.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Visto, il Presidente: ILLY

(*Omissis*).

05R0397

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 34.

**Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione Toscana n. 18 del 4 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifiche dell'art. 13 della legge regionale n. 3/1994*

1. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini dell'attuazione dei programmi di svolgimento delle attività disciplinate dal presente articolo, i comitati possono proporre l'istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio. Tali zone sono escluse dalla quota di territorio di cui all'art. 9, comma 4, lettera a), nel caso abbiano durata inferiore a quella del piano faunistico venatorio provinciale e siano disuperficie inferiore a 150 ha.»

2. Il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«8. I cacciatori aventi diritto all'accesso sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione all'ambito territoriale di caccia (ATC) decisa dai comitati di gestione entro il tetto massimo stabilito ogni due anni dalla giunta regionale. I comitati possono prevedere lo svolgimento di attività pratiche di collaborazione al fine di perseguire le finalità programmate. Tali attività interessano tutti i cacciatori iscritti e possono essere considerate condizione necessaria per la riconferma dell'iscrizione all'ATC medesimo ovvero costituire titolo per l'eventuale recupero di parte della quota di iscrizione versata.»

#### Art. 2.

##### *Modifiche dell'art. 28 della legge regionale n. 3/1994*

1. Il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere esercitato in via esclusi va nelle seguenti forme:

- a) vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso;
- c) nell'insieme di tutte le forme di caccia consentite compreso l'appostamento fisso e la caccia agli ungulati;
- d) agli ungulati.»

2. Il comma 3-bis dell'art. 28 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«3-bis. Il regolamento definisce i tempi e modi di esercizio della caccia nelle forme previste in via esclusiva.»

#### Art. 3.

##### *Modifiche dell'art. 47 della legge regionale n. 3/1994*

1. Al comma 9 dell'art. 47 della legge regionale n. 3/1994 dopo le parole: «in divieto di caccia,» abrogare le parole: «nelle superfici boscate, eccettuate quelle rimboschite fino a tre anni.»

2. Dopo il comma 9 dell'art. 47 della legge regionale n. 3/1994 è aggiunto il seguente:

«9-bis. I responsabili di aree sottoposte a divieto di caccia, delle aree protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) ovvero di strutture pubbliche o private che non abbiano posto in essere i programmi di gestione e controllo delle specie selvatiche predisposti o indicati dalla provincia sono tenuti all'indennizzo dei danni, causati dalle specie selvatiche suddette entro la fascia di 200 metri circostanti i loro confini.»

#### Art. 4.

##### *Modifica dell'art. 49 della legge regionale n. 3/1994*

1. È confermata l'abrogazione della lettera b), del comma 1, dell'art. 49 della legge regionale n. 3/1994, operata dalla legge regionale 29 luglio 1999, n. 43 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali).

#### Art. 5.

##### *Modifica dell'art. 52 della legge regionale n. 3/1994*

1. Il comma 8 dell'art. 52 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«8. La Regione determina con proprio regolamento le modalità di svolgimento del servizio di guardia giurata volontaria. L'idoneità conseguita ai sensi dei commi 3 e 4 consente il rilascio dell'abilitazione in tutte le province della Toscana.»

#### Art. 6.

##### *Modifica dell'art. 58 della legge regionale n. 3/1994*

1. L'art. 58 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 58 (*Violazioni amministrative - Sanzioni pecuniarie*). — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 1, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da € 210,00 a € 1.260,00 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 28;

b) sanzione amministrativa da € 105,00 a € 630,00 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 210,00 a € 1.260,00;

c) sanzione amministrativa da € 155,00 a € 930,00 per chi esercita la caccia senza licenza ovvero senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 260,00 a € 1.560,00;

d) sanzione amministrativa da € 155,00 a € 930,00 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 260,00 a € 1.560,00; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da € 365,00 a € 2.190,00. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da € 105,00 a € 630,00 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 260,00 a € 1.560,00;

f) sanzione amministrativa da € 105,00 a € 630,00 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 260,00 a € 1.560,60;

g) sanzione amministrativa da € 105,00 a € 630,00 per chi esercita la caccia per quantitativi, modalità, periodi e specie, in difformità da quanto stabilito dalle disposizioni regionali, ovvero in violazione degli orari consentiti, o abbatte, cattura e detiene fringillidi, appartenenti a specie per le quali non è consentita la caccia ai sensi dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da € 210,00 a € 1.260,00;

h) sanzione amministrativa da € 155,00 a € 930,00 per chi siavvalla di richiami non autorizzati; se violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 260,00 a € 1.560,00;

i) sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 per ciascun capo per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

n) sanzione amministrativa da € 155,00 a € 930,00 ai proprietari di fondi che non ottemperano alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'art. 26 e la sanzione amministrativa di € 15,00 per ogni tabella apposta abusivamente;

o) sanzione amministrativa da € 1.030,00 a € 6.180,00 per ogni capo abbattuto delle specie: cervo, daino, capriolo e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previsti nel regolamento di cui all'art. 30, comma 11. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

p) sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 per chi immette selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole; nel caso in cui i soggetti immessi appartengano alle specie ungulate la sanzione amministrativa è da € 260,00 a € 1.560,00 per ciascun capo immesso. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

q) sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 per chi viola le disposizioni della presente legge ovvero dei regolamenti provinciali o del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 febbraio 2005

PASSALEVA

(Designato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000)

05R0401

## LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 35.

### Costituzione del consorzio «Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMA».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 18 del 4 marzo 2005)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Costituzione e finalità del consorzio*

1. La Regione Toscana, promuove la costituzione del consorzio «Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMA», di seguito denominato consorzio o LaMMA.

2. Al consorzio possono partecipare il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), la Fondazione per la meteorologia applicata (FMA), gli enti locali e gli enti pubblici operanti nei settori oggetto dell'attività del LaMMA.

3. Il consorzio è volto alla creazione e gestione di basi dati ambientali ed alla elaborazione e diffusione di modelli anche finalizzati alla tutela del territorio.

#### Art. 2.

##### *Natura giuridica*

1. Il LaMMA ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile.

#### Art. 3.

##### *Attività del consorzio*

1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 1, comma 3, il consorzio svolge le seguenti attività:

a) studio, rilevazione ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrometria e mareografia;

b) sviluppo di basi dati spaziali integrate con dati telerilevati a supporto della modellistica ambientale;

c) sviluppo e diffusione dell'informazione geologica e delle sue applicazioni per la tutela del territorio;

d) diffusione della ricerca nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) e sostegno dell'innovazione nei processi produttivi.

2. Tali attività sono svolte in raccordo con le strutture tecniche della Regione Toscana, secondo le modalità definite dalla convenzione di cui all'art. 4.

3. Il consorzio esplica, in via principale, la propria attività a supporto delle attività istituzionali dei soggetti facenti parte del consorzio medesimo e può altresì fornire beni e servizi ai soggetti pubblici e privati non facenti parte dello stesso consorzio.

4. Il consorzio può realizzare progetti di ricerca regionali, nazionali, comunitari e internazionali, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

#### Art. 4.

##### *Atti costitutivi*

1. Il consiglio regionale approva la convenzione e lo statuto del LaMMA, su proposta della giunta regionale che li predispone d'intesa con gli altri enti consorziati.

2. La convenzione definisce le attività del LaMMA, le modalità del raccordo operativo tra il LaMMA ed i soggetti che lo hanno costituito, le modalità di partecipazione di altri enti, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Lo statuto contiene le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consorzio; in particolare lo statuto disciplina le nomine e le funzioni degli organi consortili.

4. Eventuali modifiche della convenzione e dello statuto che si rendessero necessarie nel corso della vita del consorzio, ivi comprese quelle concernenti ampliamenti ed adeguamenti dell'oggetto sociale, sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, previa acquisizione del parere favorevole degli altri enti consorziati.

#### Art. 5.

##### *Organi del consorzio*

1. Sono organi del LaMMA:

a) l'assemblea consortile;

b) il comitato tecnico;

c) l'amministratore unico;

d) il collegio dei revisori.

#### Art. 6.

##### *Assemblea consortile*

1. L'assemblea consortile è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, fermo restando che il numero dei voti spettante a ciascuno di essi è correlato alla quota di partecipazione dell'ente consorziato fissata dalla convenzione e dallo statuto.

2. Il rappresentante della Regione in seno all'assemblea è il Presidente della giunta regionale o altro componente della giunta stessa da lui designato.

3. Spetta all'assemblea:

a) nominare l'amministratore unico ed il collegio dei revisori;

b) adottare il bilancio economico di previsione pluriennale e annuale unitamente alla relazione previsionale e programmatica;

c) adottare il bilancio di esercizio e la relazione di gestione;

d) deliberare i regolamenti interni di funzionamento;

e) approvare la pianta organica del consorzio;

f) deliberare in ordine all'ingresso ed al recesso dei consorziati;

g) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo statuto;

h) determinare le indennità spettanti agli organi consortili.

## Art. 7.

*Comitato tecnico*

1. Il comitato tecnico ha funzioni istruttorie e di impulso nei confronti dell'amministratore unico ed è composto, oltreché dallo stesso amministratore unico che lo presiede, da membri esperti nelle materie di cui all'art. 3, comma 1, nominati dalla giunta regionale e dagli altri enti consorziati, in numero correlato alla quota di partecipazione di ciascuno, secondo quanto previsto nello statuto.

2. Il comitato definisce le linee operative dell'attività del consorzio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 1.

3. Il comitato formula altresì all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 6, comma 3, nonché sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa, individuati dallo statuto.

4. Ai componenti del comitato tecnico non spettano indennità di presenza o di carica, salvo diversa determinazione dell'assemblea.

## Art. 8.

*Amministratore unico*

1. L'amministratore unico è nominato dall'assemblea su designazione del presidente della giunta regionale d'intesa con gli altri enti consorziati. A tal fine il presidente della giunta regionale, acquisita tale intesa, comunica al consiglio regionale il nominativo del soggetto da designare. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del consiglio regionale, la designazione è trasmessa al consorzio.

2. L'amministratore dura in carica cinque anni e può essere revocato con deliberazione motivata dell'assemblea, in caso di violazione di legge, di gravi irregolarità della gestione, di mancato rispetto degli indirizzi di cui all'art. 12, comma 1, come specificati dal comitato tecnico, ovvero in caso di mancato conseguimento dei risultati previsti nel bilancio di previsione.

3. L'amministratore unico:

a) rappresenta legalmente il LaMMA e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, fatte salve le eventuali limitazioni previste nello statuto;

b) predispose il bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica in conformità alle direttive della giunta regionale di cui all'art. 12, comma 1 ed alle linee operative stabilite dal comitato tecnico;

c) predispose il bilancio di esercizio e la relazione di gestione;

d) predispose tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 6, comma 3 e provvede alla loro attuazione;

e) informa annualmente la giunta regionale sull'attività e la gestione economica del consorzio, tramite apposita relazione.

4. All'amministratore unico spetta un'indennità annua nella misura stabilita dall'assemblea.

## Art. 9.

*Collegio dei revisori*

1. Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea consortile ed è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui uno, che ha funzioni di presidente, è designato dal consiglio regionale.

2. Il collegio resta in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati.

3. Il collegio, secondo le modalità definite nello statuto, esamina gli atti del LaMMA sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa, attua verifiche trimestrali di cassa e vigila sulla regolarità dell'amministrazione. Il collegio dà altresì il proprio parere sui bilanci di previsione e di esercizio ed esprime inoltre una valutazione complessiva sull'attività del consorzio, formulando eventuali rilievi e proposte.

4. Il presidente del collegio relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al consorzio sui risultati della attività del collegio medesimo.

5. Ai membri del collegio dei revisori spetta un'indennità annua nella misura stabilita dall'assemblea.

## Art. 10.

*Bilancio, contabilità e contratti*

1. Le entrate finanziarie del LaMMA sono costituite:

a) dal contributo ordinario annuale dei soci;

b) dagli eventuali ulteriori contributi dei soci, finalizzati alla realizzazione di particolari progetti nell'ambito delle attività del consorzio;

c) dagli introiti derivanti dalla fornitura di beni e servizi;

d) dagli eventuali contributi di soggetti terzi finalizzati all'attività di ricerca.

2. Il bilancio annuale di previsione è adottato dall'assemblea consortile, unitamente alla relazione previsionale e programmatica, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed è approvato dalla giunta regionale. La relazione previsionale e programmatica fornisce indicazioni tecniche ed economiche per l'attuazione dei programmi da realizzare.

3. Il bilancio di esercizio è adottato dall'assemblea consortile, unitamente alla relazione di gestione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ed è approvato dal consiglio regionale. La relazione di gestione dà atto degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti.

4. Il LaMMA è tenuto all'applicazione della vigente disciplina regionale in materia di attività contrattuale e di gestione del patrimonio.

## Art. 11.

*Personale*

1. Il LaMMA ha un proprio ruolo organico, a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni/autonomie locali.

## Art. 12.

*Indirizzi all'attività*

1. La giunta regionale, d'intesa con gli altri enti consorziati, indirizza l'attività del consorzio in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa e dagli atti della programmazione regionale.

## Art. 13.

*Relazione al consiglio regionale*

1. La giunta regionale relaziona annualmente al consiglio regionale sulle attività svolte dal consorzio e sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli indirizzi che la medesima intende impartire ai sensi dell'art. 12.

## Art. 14.

*Norma finanziaria*

1. Per la costituzione del fondo di dotazione iniziale del consorzio è autorizzata la spesa di Euro 100.000,00, cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella unità previsionale di base (UPB) n. 143 (Istituzione e sviluppo enti, agenzie e società regionali - spese di investimento) del bilancio di previsione 2005.

2. Al fine di contribuire agli oneri di primo impianto del LaMMA è autorizzata la spesa complessiva di Euro 1.600.000,00 di cui Euro 400.000,00 per l'anno 2005 ed Euro 1.200.000,00 per l'anno 2006, cui si fa fronte con le risorse stanziare sulla UPB n. 513 (Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese correnti) del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005/2007.

3. Per l'anno 2005 il contributo di cui al comma 2 è erogato in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'attività.

4. Al fine di contribuire al funzionamento a regime del LaMMA è stanziata la somma di Euro 1.500.000,00 nell'ambito della UPB n. 721 (Gestione corrente - spese correnti) della funzione obiettivo (Funzionamento enti ed agenzie regionali) del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2005/2007, annualità 2007.

5. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 4, al bilancio di previsione 2005 e al bilancio pluriennale vigente 2005/2007, annualità 2007, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa per uguale importo:

anno 2005:

in diminuzione:

UPB n. 743 (Fondi - spese di investimento), euro 100.000,00;

in aumento:

UPB n. 143 (Istituzione e sviluppo enti, agenzie e società regionali - spese di investimento), euro 100.000,00;

anno 2007:

in diminuzione:

UPB n. 741 (Fondi - spese correnti), euro 1.500.000,00;

in aumento:

UPB n. 721 (Gestione corrente - spese correnti), euro 1.500.000,00.

6. Agli oneri relativi agli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 15.

*Norma transitoria*

1. La dotazione organica del LaMMA è approvata dall'assemblea entro sei mesi dalla costituzione del medesimo.

2. Fino all'espletamento delle procedure necessarie per l'assunzione del personale di cui al comma 1, e comunque non oltre quindici mesi dalla data di costituzione del consorzio, il personale è messo a disposizione dagli enti consorziati secondo quanto specificato nella convenzione di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 16.

*Abrogazioni*

1. La legge regionale 6 aprile 2000, n. 55 (Promozione della società per azioni «Lamma-Skymed») è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

PASSALEVA

Firenze, 23 febbraio 2005

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2005, designato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.*

05R0402

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 36.

**Bilancio di previsione per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007. Prima variazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 4 marzo 2005)*

*(Omissis).*

05R0403

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 37.

**Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 4 marzo 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La Regione Toscana, nel quadro delle politiche promosse e realizzate a sostegno della cooperazione internazionale e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 71 dello Statuto relative alla promozione della solidarietà, del dialogo fra i popoli, culture e religioni, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella promozione in Toscana dell'incontro fra culture diverse e nel sostegno alla crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei paesi in via di sviluppo.

2. Al fine di rafforzare le funzioni di cui al comma 1, la Regione attiva iniziative di sostegno e di agevolazione, nel pieno rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali concernenti la tutela della concorrenza, all'attività dei soggetti del commercio equo e solidale, individuando con tale definizione le imprese ed i soggetti senza fini di lucro, che conformano la propria attività ai contenuti della «Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale», approvata l'8 settembre 1999 dall'Associazione «Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale» (denominata d'ora in poi AGICES).

Art. 2.

*Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale*

1. Le modalità per il riconoscimento di prodotto del commercio equo e solidale sono definite con uno specifico disciplinare di prodotto, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10. Nello stabilire i requisiti di riconoscimento si tiene conto anche delle risultanze delle attività svolte dalle Associazioni - maggiormente rappresentative a livello regionale dei soggetti del commercio equo e solidale.

Art. 3.

*Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale*

1. Al fine di individuare i soggetti del commercio equo e solidale si istituisce il registro regionale del commercio equo e solidale a cui sono iscritti coloro che operano in forma stabile nel territorio regionale.

2. Nello stabilire le modalità di funzionamento del registro ed i requisiti di iscrizione, si tiene conto anche delle risultanze delle attività svolte dall'Associazione AGICES in merito al «Registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale», di seguito denominato RIOCES.

3. Il registro regionale è istituito secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'art. 10. I costi di gestione del registro sono a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione e/o cancellazione e/o variazioni.

4. Nelle more istitutive del registro regionale, l'iscrizione al RIOCES è sostitutiva dell'iscrizione.

## Art. 4.

*Promozione del commercio equo e solidale*

1. Il commercio equo e solidale si fonda sul comportamento del consumatore. Il consumatore, esercitando un consumo consapevole ed attento sostiene le forme economiche corrette, ha la possibilità di elevare il tenore di vita dei produttori nei paesi in via di sviluppo all'interno di comportamenti orientati al mercato ed attenti alle forme di commercio leale ed alle pratiche commerciali moralmente corrette.

2. La giunta regionale, in collaborazione con le organizzazioni interessate, promuove nelle scuole specifiche azioni educative finalizzate al rafforzamento del diritto del consumatore ad essere informato non solo sul prodotto ma anche sugli effetti ambientali e sociali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione. I programmi delle azioni educative -sono realizzati dalle istituzioni formative nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, e possono prevedere il concorso progettuale, organizzativo e finanziario degli enti locali e delle associazioni - maggiormente rappresentative del commercio equo e solidale e dei soggetti di cui all'art. 3.

## Art. 5.

*Incentivi alle imprese del commercio equo e solidale*

1. La giunta regionale, nella proposta di deliberazione di approvazione del piano regionale dello sviluppo economico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), dispone che alle imprese iscritte al registro regionale del commercio equo e solidale di cui all'art. 3, sia riconosciuta la priorità nell'accesso agli aiuti ed agli investimenti stabiliti nelle misure ed azioni ivi indicate.

2. Nell'ambito dello strumento di programmazione di cui al comma 1 la giunta regionale può prevedere specifiche misure a sostegno del rafforzamento del sistema delle imprese esercenti in Toscana il commercio equo e solidale.

## Art. 6.

*Introduzione dei prodotti nelle mense pubbliche e nei punti di somministrazione interni*

1. La giunta regionale da indicazioni agli enti locali, alle aziende sanitarie ed alle altre istituzioni ed organizzazioni locali per promuovere l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nei loro ambiti.

## Art. 7.

*Agevolazioni in favore dei soggetti del commercio equo e solidale*

1. Nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni da terzi, la Regione Toscana favorisce l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale, nelle procedure di asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso e trattativa privata preceduta da gara di cui agli articoli 16, 17, 18 e 21 della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina della attività contrattuale regionale).

2. Nell'ambito delle spese relative all'acquisto di beni da terzi secondo le procedure di cui all'art. 20 comma i (Trattativa privata) ed all'art. 22 (Spese in economia) della legge regionale n. 12/2001, le strutture della Regione sono chiamate a prendere in considerazione l'ipotesi di acquisto di prodotti provenienti dal commercio equo e solidale.

3. La giunta regionale, al fine di promuovere forme di commercio leale e pratiche commerciali moralmente corrette, dispone affinché, nell'ambito del programma annuale delle attività di promozione economica di cui alla legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo), sia inserita una specifica e periodica azione rivolta a favorire la nascita, lo sviluppo ed il consolidamento delle relazioni commerciali ispirate ai principi del commercio equo e solidale, rafforzando il proprio ruolo di partner commerciale qualificato ed affidabile verso i paesi in via di sviluppo.

## Art. 8.

*Cooperazione internazionale e istituzione della «Giornata regionale del commercio equo e solidale»*

1. La giunta regionale, nell'ambito della conferenza sulla cooperazione allo sviluppo stabilita dalla legge regionale 27 marzo 1999 n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale) promuove una manifestazione, organizzata in collaborazione con le organizzazioni attivamente interessate, per l'esposizione e la vendita dei prodotti di commercio equo e solidale.

2. La giunta regionale, nell'ambito del Piano regionale della cooperazione internazionale previsto dalla legge regionale n. 17/1999, individua iniziative o programmi di commercio equo e solidale in attuazione dei principi e delle finalità richiamate all'art. 1 della presente legge.

3. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, la giunta regionale di concerto con l'ufficio di Presidenza del consiglio regionale e con la collaborazione dei soggetti di cui al precedente art. 3, organizza annualmente la «Giornata regionale del commercio equo e solidale», quale momento di incontro fra la comunità toscana e la realtà del commercio equo e solidale; con il regolamento regionale di cui all'art. 10, determina le modalità organizzative e i contenuti della stessa.

## Art. 9.

*Attività di monitoraggio*

1. Entro tre anni dall'applicazione della presente legge, la giunta regionale trasmette al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge finalizzata ad una valutazione della legge stessa e dei suoi effetti. I contenuti della relazione sono definiti dal regolamento attuativo.

## Art. 10.

*Regolamento*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emana il regolamento attuativo con cui dispone:

- a) l'istituzione ed il funzionamento del disciplinare di prodotto richiamato all'art. 2 comma 1;
- b) i criteri e le modalità per l'iscrizione, sospensione e revoca al registro regionale del commercio equo e solidale di cui all'art. 3;
- c) i contenuti della relazione di cui all'art. 9;
- d) le modalità organizzative e i contenuti della «Giornata regionale del commercio equo e solidale».

## Art. 11.

*Disposizioni finanziarie*

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale; le azioni indicate negli articoli precedenti trovano copertura finanziaria nell'ambito della vigente normativa regionale.

## Art. 12.

*Decorrenza degli effetti*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 10.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

PASSALEVA

Firenze, 23 febbraio 2005

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio 2005, designato con il decreto del Presidente della giunta Regionale n. 132 del 22 maggio 2000.*

05R0404

## LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 38.

**Modifiche alla legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 4 marzo 2005)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 72/2000*

1. L'art. 10 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie) è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *Esercizio di impianti sportivi.* — 1. L'apertura e la gestione di impianti, spazi e attrezzature per l'esercizio di attività motorie, ricreative e sportive è subordinato a denuncia di inizio di attività al comune dove è situato l'impianto.

2. Nella denuncia di inizio attività l'interessato attesta il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dal regolamento di cui all'art. 10-bis, nonché la conformità ai requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

## Art. 2.

*Inserimento dell'art. 10-bis della legge regionale n. 72/2000*

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 72/2000 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis *Regolamento regionale.* — 1. Con regolamento regionale sono stabiliti:

a) i requisiti per l'apertura e la gestione degli impianti, degli spazi e delle attrezzature motorie, ricreative e sportive di cui alla presente legge;

b) i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per la pratica delle attività motorie, con esclusione di quelli riservati all'ambito scolastico ed alla riabilitazione sanitaria;

c) i requisiti di qualificazione professionale dei soggetti operanti negli impianti, a tutela degli utenti e a garanzia della qualità del servizio;

d) le caratteristiche e il livello di qualificazione dei servizi alle persone;

e) le modalità di certificazione sanitaria dei programmi di attività e di tutela degli utenti.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

PASSALEVA

(designato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000)

Firenze, 23 febbraio 2005

05R0405

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2005, n. 6.

**Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche ed alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.**

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 2005)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica all'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1*

«Art. 1. (*Prescrizioni ai comuni in sede di pianificazione paesistica*). — 1. La pianificazione paesistica prevista dalla normativa vigente in materia determina le prescrizioni, dirette alla salvaguardia delle zone di uso civico in vista del preminente interesse alla conservazione della loro destinazione naturale, alle quali i comuni sono tenuti a conformare i loro strumenti urbanistici.».

## Art. 2.

*Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 1/1986*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 1/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (*Criteri da osservare nella formazione dello strumento urbanistico generale*). — 1. I comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti sono tenuti ad osservare i seguenti criteri:

a) il piano urbanistico comunale generale deve essere elaborato tenendo conto della finalità di salvaguardare la destinazione delle zone di proprietà collettiva di uso civico in conformità alla loro classificazione con lo scopo di garantire la conservazione dei diritti civici;

b) la destinazione a scopo edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale od industriale delle zone di proprietà collettiva di uso civico deve essere normalmente esclusa, salvo che la necessità di un ordinato sviluppo urbanistico del comune non richieda la devoluzione ad uso edificatorio di talune delle zone medesime e sempre che sussista la possibilità della conservazione dell'uso civico in altri ambiti territoriali del comune;

c) ogni modificazione della destinazione delle zone di proprietà collettiva di uso civico deve essere specificamente motivata e documentata;

d) le norme di attuazione dei piani urbanistici comunali generali devono contenere specifiche disposizioni che disciplinino le zone di proprietà collettiva di uso civico, con la finalità di preservare i diritti civici in conformità alla loro natura.

2. La Regione deve essere obbligatoriamente sentita prima dell'adozione del piano urbanistico comunale generale o di varianti che interessino zone di proprietà collettiva di uso civico o sulle quali siano pendenti controversie o esistano pretese di uso civico.

3. Nel caso in cui venga prevista in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti la destinazione ad uso edificatorio o per servizi di terreni di proprietà collettiva di uso civico gestiti da comuni, frazioni di comuni, università od altre associazioni agrarie comunque denominate, deve essere, contestualmente all'adozione degli strumenti stessi, richiesta da parte degli enti interessati l'autorizzazione di cui all'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 concernente il riordino degli usi civici.

4. La Regione si determina sulle richieste di autorizzazione di cui al comma 3. Gli enti interessati non possono, comunque, procedere al mutamento di destinazione o all'alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico prima della definizione del procedimento di verifica degli strumenti urbanistici generali ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica.».

#### Art. 3.

*Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 1/1986, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59*

1. Al comma 2, dell'art. 3 della legge regionale n. 1/1986, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 59/1995, le parole da «debbono» fino a «ed» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono del proprio ufficio tecnico o possono nominare tecnici».

#### Art. 4.

*Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 1/1986*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 1/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Attribuzione ai comuni di funzioni e compiti amministrativi in materia di liquidazione di usi civici). — 1. Sono attribuiti ai comuni le cui collettività sono titolari dei diritti di uso civico le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la liquidazione dei diritti stessi gravanti su terreni privati, i quali, per la destinazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, oppure, in mancanza di strumento urbanistico generale, in quanto ricadenti in aree urbanizzate come indicate dalla pianificazione paesistica regionale, abbiano acquisito carattere edificatorio. Nel caso in cui la collettività titolare del diritto di uso civico sia rappresentata da un ente diverso dal comune, la richiesta di liquidazione deve pervenire al comune per il tramite dell'ente interessato.

2. Per la liquidazione dei diritti di uso civico sui terreni di cui al comma 1, l'accertamento dei valori è effettuato nel rispetto dei criteri stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 1766/1927.

3. Ai fini della determinazione del valore, i comuni si avvalgono del proprio ufficio tecnico o possono nominare tecnici iscritti all'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici.

4. Qualora la liquidazione di cui al comma 1 avvenga ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1766/1927 e limitatamente ai casi di sopravvenuto accertamento del vincolo, l'importo della liquidazione stessa è ridotto fino al sessanta per cento dal comune, con deliberazione motivata, quando si tratti di costruzione già eseguita o da eseguire, destinata a prima casa.

5. L'agevolazione di cui al comma 4 si applica, altresì, quando si tratti:

a) di costruzione od impianti destinati ad attività artigianale di superficie complessiva inferiore a 1.500 metri quadrati;

b) di costruzione o impianti destinati ad attività di commercio di superficie di vendita inferiore a 1.500 metri quadrati, per i comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e di superficie di vendita inferiore a 2.500 metri quadrati, per i comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

c) di costruzioni o impianti destinati ad attività turistico-ricettive ed agrituristiche di superficie complessiva inferiore a 2.000 metri quadrati e di superficie complessiva inferiore a 2 ettari per le strutture ricettive all'aria aperta e per gli impianti sportivi.

6. Qualora la liquidazione dei diritti di uso civico non avvenga ai sensi dei commi precedenti, la giunta regionale, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, esercita i poteri sostitutivi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 49 dello Statuto regionale, mediante le proprie strutture ovvero mediante la nomina di un commissario ad acta, le cui spese sono a carico del comune stesso. Il comune può comunque adempiere autonomamente fino all'effettiva adozione dell'atto sostitutivo.

7. A richiesta dell'interessato l'importo della liquidazione può essere rateizzato in cinque annualità con l'applicazione dell'interesse annuo al tasso legale vigente.».

#### Art. 5.

*Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 1/1986*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 1/1986 è abrogato.

#### Art. 6.

*Abrogazione dell'art. 6 della legge regionale n. 1/1986, come modificato dall'art. 27 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 1/1986, come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 6/1999, è abrogato.

#### Art. 7.

*Abrogazione dell'art. 7 della legge regionale n. 1/1986*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 1/1986 è abrogato.

#### Art. 8.

*Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 1/1986 come modificato dall'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 57*

1. L'art. 8 della legge regionale n. 1/1986, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 57/1996, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (Norme per l'alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico edificati o edificabili). — 1. I comuni, le frazioni di comuni, le università e le associazioni agrarie comunque denominate possono alienare i terreni di proprietà collettiva di uso civico posseduti dagli stessi:

a) agli occupatori, se già edificati;

b) con le procedure di asta pubblica, se divenuti edificabili.

2. L'alienazione di cui al comma 1, lettera a), può essere effettuata a condizione che le costruzioni siano state legittimamente realizzate o che siano condonate ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi. Eventuali successioni nel possesso della costruzione non pregiudicano la possibilità di richiedere o di ottenere l'alienazione ai sensi del presente articolo, che è in ogni caso rilasciata a favore del titolare della costruzione. L'alienazione deve interessare il suolo su cui insistono le costruzioni e le relative superfici di pertinenza fino ad una estensione massima corrispondente alla superficie del lotto minimo imposto dallo strumento urbanistico vigente per la zona in cui ricade il terreno da alienare. La superficie agricola occupata dal richiedente ed eccedente il lotto da alienare deve comunque essere sistemata nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di usi civici.

3. Per i terreni di cui al comma 1, lettera b), gli enti possono, prima di procedere alla pubblica asta, attribuire la proprietà di singoli lotti a coloro che detengono gli stessi a qualsiasi titolo e che ne fanno domanda sulla base del prezzo di stima, a condizione che l'assegnatario si obblighi a destinare il lotto all'edificazione della prima casa, ovvero all'edificazione di manufatti artigianali necessari per lo svolgimento della propria attività.

4. Non possono essere comunque alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli paesistici diversi da quello di uso civico.

5. Ai fini della determinazione del valore, gli enti di cui al comma 1 si avvalgono dei propri uffici tecnici o possono nominare tecnici iscritti all'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici.

6. Qualora, successivamente all'acquisto di un terreno, effettuato con contratto di compravendita registrato e trascritto, sopravvenga l'accertamento dell'appartenenza del terreno medesimo alle categorie di cui all'art. 39, comma 2, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente il regolamento di esecuzione della legge sul riordino degli usi civici, e si tratti di costruzione destinata a prima casa già eseguita o da eseguire, l'acquirente ha facoltà di consolidare l'acquisto a titolo oneroso. La richiesta dell'acquirente deve essere corredata della copia dell'atto di compravendita e dell'eventuale provvedimento di concessione edilizia. Ricevuta la richiesta, l'ente interessato, con deliberazione motivata soggetta ad approvazione della Regione, stabilisce, a titolo conciliativo, una somma che deve essere ridotta fino all'ottanta per cento del valore del terreno.

7. L'agevolazione di cui al comma 6 si applica altresì quando si tratti:

a) di costruzioni od impianti destinati ad attività artigianali di superficie complessiva inferiore a 1.500 metri quadrati;

b) di costruzioni od impianti destinati ad attività di commercio di superficie di vendita inferiore a 1.500 metri quadrati, per i comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti;

c) di costruzioni o di impianti destinati ad attività turistico-ricettive ed agrituristiche di superficie complessiva inferiore a 2.000 metri quadrati, e di superficie complessiva inferiore a 2 ettari per le strutture ricettive all'aria aperta e per gli impianti sportivi.

8. A richiesta dell'interessato il prezzo di alienazione può essere rateizzato in cinque annualità con l'applicazione dell'interesse annuo al tasso legale vigente.».

#### Art. 9.

##### *Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 1/1986*

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 1/1986 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Destinazione dei corrispettivi e svincolo delle somme investite*). — 1. I corrispettivi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 8 e 8-ter devono essere impiegati secondo il seguente ordine di priorità per:

- a) l'acquisizione di terreni di proprietà collettiva di uso civico;
- b) lo sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva di uso civico;
- c) gli accertamenti e le verifiche demaniali;
- d) la realizzazione ed il finanziamento di opere o servizi pubblici di interesse della collettività, la manutenzione e gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale.

2. Qualora non sia possibile impiegare i corrispettivi ai sensi del comma 1, gli stessi devono essere depositati ai sensi della normativa vigente, con vincolo a favore della Regione.

3. La Regione autorizza l'impiego e lo svincolo di cui ai commi 1 e 2 su richiesta, con deliberazione motivata, dell'ente interessato.».

#### Art. 10.

##### *Inserimento dell'art. 8-ter nella legge regionale n. 1/1986*

1. Dopo l'art. 8-bis della legge regionale n. 1/1986, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 8-ter (*Mutamento di destinazione e alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico non edificabili*). — 1. Il mutamento di destinazione e l'alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico non edificabili, di cui alla legge n. 1766/1927, sono subordinati alla autorizzazione della Regione.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate, oltre che per le finalità agro-forestali previste dall'art. 41 del regio decreto n. 332/1928, anche per finalità pubbliche o di interesse pubblico.».

#### Art. 11.

##### *Abrogazione dell'art. 9 della legge regionale n. 1/1986*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 1/1986 è abrogato.

#### Art. 12.

##### *Modifica all'art. 37 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14*

1. Al secondo periodo del comma 1, dell'art. 37 della legge regionale n. 14/1999, dopo la parola «armentizio» sono aggiunte le seguenti: «, nonché la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti su terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio.».

#### Art. 13.

##### *Disposizione transitoria*

1. Le modifiche di cui alla presente legge si applicano anche alle domande presentate prima della data di entrata in vigore della legge stessa per le quali non sia stata redatta la perizia tecnico-estimativa.

#### Art. 14.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'art. 27 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999);

b) la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 57 (Modifiche all'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 «Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie»);

c) la legge regionale 29 maggio 1997, n. 19 (Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 11 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 57 concernente: modifiche all'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 «Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie.»).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 27 gennaio 2005

STORACE

05R0508

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 7.

**Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, concernente il trasporto pubblico non di linea, come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1995, n. 32 e dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. Disposizione transitoria.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 19 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modifica al titolo della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, concernente il trasporto pubblico non di linea, da ultimo modificata dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16.*

1. Nel titolo della legge regionale n. 58/1993, da ultimo modificata dalla legge regionale n. 16/2003, le parole: «l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercizio del».

#### Art. 2.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 58/1993 come modificato dalla legge regionale n. 16/2003*

1. Il comma 1, dell'art. 1 della legge regionale n. 58/1993 è abrogato.  
2. Al comma 2, dell'art. 1 della legge regionale n. 58/1993 le parole da «attribuite» a: «n. 616,» sono soppresse.

#### Art. 3.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 58/1993*

1. Al comma 1, dell'art. 3 della legge regionale n. 58/1993 le parole da: «, il prelevamento dell'utente» a: «comprensoriale» sono soppresse.

2. Il comma 2, dell'art. 3 della legge regionale n. 58/1993 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dagli articoli 5-bis e 5-ter, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza. All'interno del suddetto territorio la prestazione del servizio è obbligatoria.».

3. Dopo il comma 2, dell'art. 3 della legge regionale n. 58/1993 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei comuni ove non esiste il servizio di taxi, è consentito che lo stesso possa essere reperito dal comune più prossimo e provvisto del servizio. In tal caso il prelevamento dell'utente è ammesso anche nell'ambito del territorio del comune sprovvisto del suddetto servizio.»

#### Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 58/1993 come modificato dalla legge regionale n. 16/2003*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 58/1993, come modificato dalla legge regionale n. 16/2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Sanzioni amministrative). — 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche, l'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 e da parte del titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 e dall'art. 10, commi 3 e 4 è punita:

a) con un mese di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla prima inosservanza;

b) con due mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;

c) con tre mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla terza inosservanza;

d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'art. 16 e la sospensione della licenza o dell'autorizzazione fino alla eventuale reinscrizione al ruolo stesso ai sensi del comma 3 del presente articolo alla quarta inosservanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3-bis.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche, l'inosservanza da parte del sostituto alla guida o del collaboratore di cui all'art. 9 di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, dall'art. 5 e dall'art. 10, commi 3 e 4 è punita:

a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'art. 16 alla prima inosservanza;

b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 16 alla seconda inosservanza;

c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 16 alla terza inosservanza;

d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'art. 16 alla quarta inosservanza.

3. La cancellazione dal ruolo di cui all'art. 16 non preclude la eventuale reinscrizione purché sussistano tutti i requisiti previsti dall'art. 17, ivi compreso l'obbligo di ripetere l'esame, non prima di due anni, di cui al medesimo art. 17, comma 1, lettera h).

4. Le sanzioni relative alla sospensione della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio sono applicate dal comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione. Le sanzioni relative alla sospensione ovvero alla cancellazione dal ruolo sono applicate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ove il trasgressore risulta essere iscritto. Le sanzioni di cui agli articoli 85 e 86 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche sono applicate dall'autorità competente.

5. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche relativamente alle sanzioni ivi previste, il procedimento per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.»

#### Art. 5.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 58/1993*

1. Il comma 1, dell'art. 5 della legge regionale n. 58/1993 è sostituito dal seguente:

«1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis e dagli articoli 5-bis e 5-ter, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Lo stazionamento dei mezzi è effettuato all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.»

2. Dopo il comma 1, dell'art. 5 della legge regionale n. 58/1993 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei comuni ove non esiste il servizio di noleggio con conducente, è consentito che lo stesso possa essere reperito dal comune più prossimo e provvisto del servizio. In tal caso il prelevamento dell'utente è ammesso anche nell'ambito del territorio del comune sprovvisto del suddetto servizio.»

#### Art. 6.

*Inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter nella legge regionale n. 58/1993*

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 58/1993 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis (Collegamenti con porti e aeroporti). — 1. Per i collegamenti con i porti e gli aeroporti, aperti al traffico civile, sono autorizzati ad effettuare servizio di taxi e di noleggio con conducente i titolari di licenze e autorizzazioni, rilasciate dal comune capoluogo di regione, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale i porti e gli aeroporti ricadono. I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze e autorizzazioni che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, nonché, limitatamente al servizio di taxi, le tariffe.

Art. 5-ter (Contratti con enti pubblici e privati). — 1. La giunta regionale, con apposita deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, in relazione al servizio di taxi e al servizio di noleggio con conducente prestati in esecuzione di contratti stipulati con enti pubblici e privati per far fronte alle relative esigenze, disciplina i casi in cui il prelevamento dell'utente è ammesso anche nell'ambito del territorio di comuni diversi dal comune che ha rilasciato la licenza e l'autorizzazione purché il contratto sia stipulato con i titolari muniti di licenza e di autorizzazione nei comuni ove hanno sede gli enti stessi.»

#### Art. 7.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 58/1993*

1. Al comma 2, dell'art. 7 della legge regionale n. 58/1993 le parole da: «Non è ammesso» a: «eserciti con natanti.» sono sostituite dalle seguenti: «Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.»

2. Il comma 3, dell'art. 7 della legge regionale n. 58/1993 è sostituito dal seguente:

«3. Per conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e per esercitare il servizio stesso è obbligatoria la disponibilità, nell'ambito del comune preposto al rilascio dell'autorizzazione stessa, di una rimessa o di un pontile di attracco presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.»

#### Art. 8.

*Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 58/1993*

1. Dopo il comma 3, dell'art. 8 della legge regionale n. 58/1993 è aggiunto il seguente:

«5-bis in caso di cancellazione dal ruolo ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita soltanto ad uno dei membri o degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare della stessa licenza o autorizzazione, qualora in possesso dei requisiti prescritti.»

## Art. 9.

*Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 58/1993*

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 58/1993 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Noleggio con conducente. Collaboratori e lavoratori dipendenti). — 1. I soggetti titolari di autorizzazioni per l'esercizio di servizi di noleggio con conducente, qualora si avvalgano di collaboratori o di lavoratori dipendenti, sono tenuti ad istituire un registro che contenga l'elenco nominativo nonché la forma di rapporto di lavoro istituito.

2. Ai lavoratori dipendenti deve essere garantito il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, nonché i relativi trattamenti previdenziali.

3. Per i collaboratori deve essere esplicitata la normativa di riferimento, nonché l'ammontare della retribuzione ed il relativo trattamento previdenziale e/o fiscale.

4. Ai collaboratori ed ai lavoratori dipendenti deve essere fornita una certificazione che attesti la propria condizione da esibire a richiesta delle autorità competenti anche in materia di circolazione.

5. Qualora tale certificazione non possa essere esibita o risulti difforme, i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente perdono il titolo di iscrizione al ruolo di cui all'art. 16.»

## Art. 10.

*Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 58/1993*

1. Il comma 2, dell'art. 10 della legge regionale n. 58/1993 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2-bis, dall'art. 5, comma 1-bis, dall'art. 5-bis e dall'art. 5-ter, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale.»

## Art. 11.

*Inserimento dell'art. 13-bis nella legge regionale n. 58/1993*

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 58/1993 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Criteri per la determinazione del fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente). — 1. La provincia determina i criteri cui devono attenersi i comuni per calcolare il fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e per stabilire, nei regolamenti di cui all'art. 14, il numero dei veicoli e dei natanti necessari per l'espletamento dei servizi stessi.

2. I criteri di cui al comma 1 prendono in considerazione, in particolare:

- a) la popolazione residente;
- b) l'estensione territoriale;
- c) l'intensità dei flussi turistici;
- d) la presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;
- e) l'offerta di altri servizi pubblici di trasporto;
- f) il numero delle licenze e delle autorizzazioni già rilasciate.

3. La provincia provvede agli adempimenti di cui al comma 1, previa consultazione, nell'ambito di un'apposita conferenza istruttoria, dei comuni e delle rappresentanze delle categorie interessate.

4. I comuni:

a) adeguano i regolamenti previsti dall'art. 14 entro novanta giorni dalla data di determinazione o di successiva modifica da parte della provincia di appartenenza dei criteri di cui al comma 1;

b) inviano i regolamenti alla provincia di appartenenza entro trenta giorni dall'adeguamento.»

## Art.12

*Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 58/1993*

1. La lettera a), del comma 3, dell'art. 17 della legge regionale n. 58/1993 è abrogata.

2. Dopo il comma 5, dell'art. 17 della legge regionale n. 58/1993 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il venir meno di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 nonché le sanzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), comportano la cancellazione dal ruolo.»

## Art. 13.

*Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 58/1993 come modificato dalla legge regionale n. 16/2003*

1. Al comma 2, dell'art. 19 della legge regionale n. 58/1993 le parole da: «l'esame deve tendere» a: «conoscenza della lingua italiana.» sono sostituite dalla seguente lettera:

«d-bis) conoscenza geografica e toponomastica relativa al territorio provinciale.»

## Art. 14.

*Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 58/1993 come modificato dalla legge regionale n. 16/2003*

1. L'art. 20 della legge regionale n. 58/1993, come modificato dalla legge regionale n. 16/2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. (Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti). — 1. Le commissioni per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti, di cui all'art. 6, comma 3, della legge n. 21/1992, sono costituite dalle province.»

## Art. 15.

*Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 58/1993*

1. Al comma 1, dell'art. 21 della legge regionale n. 58/1993 la parola: «regionale» è soppressa.

## Art. 16.

*Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 58/1993*

1. Al comma 1, dell'art. 22 della legge regionale n. 58/1993 la parola: «regionale» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'art. 20».

2. Al comma 4, dell'art. 22 della legge regionale n. 58/1993 la parola. «orale» è soppressa.

3. Al comma 6, dell'art. 22 della legge regionale n. 58/1993 dopo le parole: «su domanda dell'interessato» sono inserite le seguenti: «, previo superamento dell'esame di cui all'art. 19, limitatamente alla materia indicata al comma 2, lettera d-bis),».

## Art. 17.

*Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche.*

1. Dopo la lettera h), del comma 1, dell'art. 130 della legge regionale n. 14/1999, è aggiunta la seguente:

«h-bis) la determinazione dei criteri cui devono attenersi i comuni per stabilire il numero dei veicoli e dei natanti necessari per l'espletamento dei servizi di taxi e di noleggio con conducente.»

2. La lettera f), del comma 2, dell'art. 130 della legge regionale n. 14/1999 è abrogata.

## Art. 18.

*Disposizioni transitorie*

1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni normative previgenti qualora incompatibili con le modifiche apportate alla legge regionale n. 58/1993.

2. Fino alla data di adeguamento dei regolamenti comunali ai sensi dell'art. 13-bis, comma 4, della legge regionale n. 58/1993 è sospeso il rilascio da parte dei comuni di nuove autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, con esclusione di quelle di cui ai concorsi pubblici già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comune di Roma, nell'ambito dei criteri contenuti nel primo bando di concorso pubblico concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, successivo alla sospensione di cui al comma 2, può prevedere un titolo preferenziale a favore dei partecipanti che risultino titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni del Lazio prima del 31 dicembre 2003, a condizione che i titolari stessi comunicino ai comuni competenti la rinuncia a tutte le suddette autorizzazioni.

4. La giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'art. 5-ter, della legge regionale n. 58/1993 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione di tale deliberazione le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 5, comma 1, e 10, comma 2, della legge regionale n. 58/1993, come modificati dalla presente legge, non si applicano ai contratti aventi ad oggetto servizi di taxi o di noleggio con conducente stipulati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da enti e soggetti pubblici e privati con i titolari di licenze per il servizio di taxi e di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.

5. Nelle more della costituzione delle commissioni provinciali ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 58/1993, come modificato dalla presente legge, continua ad operare la commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 14 febbraio 2005

STORACE

05R0509

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2005, n. 25.

**Norme per il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative a carattere stagionale o temporaneo.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 32 del 17 giugno 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1.

*Concessioni stagionali e temporanee*

1. Nei comuni privi di Piano di spiaggia, per l'anno 2005, possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative esclusivamente ai soggetti ai quali sono state rilasciate per l'anno 2004 e per il medesimo lotto, previa domanda dell'interessato al Comune.

2. Le concessioni rilasciate sono senza diritto di insistenza, con un fronte mare non superiore a mt. 50, limitate alla sola stagione balneare 2005 e pertanto non danno alcun diritto a titoli di preferenza per l'assegnazione di aree demaniali.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

Atteso che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 2/2 del 7 giugno 2005, ha approvato la presente legge.

L'Aquila, 8 giugno 2005

DEL TURCO

05R0476

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2005, n. 26.

**Disposizioni per il funzionamento e la continuità amministrativa delle comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 11**

(Pubblicata nel *suppl. straord. n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo del 29 giugno 2005*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il consiglio, la giunta ed il presidente delle comunità montane, costituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 11 e seguiti modifiche e integrazioni, il cui perimetro territoriale non sia stato cambiato rispetto a quello indicato nella tabella «B» allegata alla legge medesima, rinnovati a seguito delle ultime elezioni in via ordinaria, sono da ritenersi in carica fino alla successiva, salvo diversa disposizione contenuta negli statuti.

Art. 2.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 giugno 2005

DEL TURCO

05R0540

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (\*)**  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

**BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)**

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 1 0 0 1 \*

€ 2,00